

NOTIZIE

- » **In ricordo di Silvana Dragonetti**
- » **Finanziaria 2008 - Richieste Dirigenza SSN**
- » **Recesso stop alla discrezionalità delle aziende**
- » **Conferenza Stato Regioni riordino dell'ECM**

Notizie

SOMMARIO

Ψ
AUPI

3

In ricordo di Silvana Dragonetti - M. Sellini

8

Riassetto e riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

14

ASL n. 6 Lamezia Terme - Salario di risultato: trattative art. 61

16

Azienda ULS di Ciriè (TO). Determinazione fondi di risultato art. 61, CCNL 94-97. Atto di transizione, liquidazione e contestuale revoca del ricorso per cassazione

22

Finanziaria 2008 - richieste dirigenza SSN

24

Recesso: stop alla discrezionalità delle aziende

31

Revoca incarichi: stop alla discrezionalità delle aziende

51

Sospensione salario di posizione - diffida

53

Conferenza Stato Regioni riordino dell'ECM

54

Recensioni

55

Schede d'iscrizione

In ricordo di Silvana Dragonetti

Mario Sellini
Segretario Generale

Dopo una lunga malattia, inframmezzata dalla malattia e dalla morte del marito, si è spenta la dott.ssa Silvana Dragonetti. È veramente molto difficile mettere, nero su bianco, i ricordi e l'intensa opera culturale e professionale. I due livelli, personale e professionale, tendono a sovrapporsi e ad intrecciarsi. E forse è giusto così.

Per oltre un ventennio, Silvana, è stato un punto di riferimento, l'unico punto di riferimento per chi come noi, è chiamato a svolgere l'attività negoziale a livello nazionale. Per ben cinque Contratti Collettivi Nazionali è stata la nostra Controparte. Mi permetto di chiamarla Silvana, non per un vezzo, molto diffuso e, spesso, di dubbio gusto, ma perché nell'ultima fase della sua vita, da quando aveva deciso di non nascondere più la malattia, da quando agli incontri di lavoro si alternavano, con sempre maggiore frequenza, incontri personali, lei stessa mi chiese di poterci dare del "tu", superando le barriere di un rapporto professionale sempre molto corretto.

Per ben cinque Contratti è stata un punto di riferimento e nello stesso tempo la nostra controparte.

A dire il vero, gli inizi non sono stati entusiasmanti. Le prime riunioni al Ministero della Funzione Pubblica, alla fine degli anni '80 sono state molto difficili. Eppure man mano che il suo ruolo si andava definendo con maggiore chiarezza, tanto più i rapporti si incanalavano su di un piano di correttezza e stima reciproca.

I primi tempi sono stati molto conflittuali. Un errore di valutazione che abbiamo commesso agli inizi è stato quello di assegnare a Lei la responsabilità di atteggiamenti e comportamenti che, pur presenti ai tavoli negoziali, erano causati da un clima politico/sindacale, esterno al tavolo negoziale, e che non vedeva di buon occhio la presenza dell'AUPI alle trattative.

Alcuni partiti di Governo ed anche le Confederazioni sindacali non vedevano di buon occhio il ruolo che l'AUPI iniziava a svolgere. Il fallimento della Confederazione tra Psicologi (AUPI), Biologi (SNABI) e Farmacisti (SINAFO) ne è stato un segno evidente.

Ancora agli inizi degli anni '90 questa tensione è stata evidente e Lei stessa, più volte, si è fatta "braccio operativo" di chi ha tentato, in tutti i modi, di tagliarci fuori dalle trattative. Eppure, nonostante il clima assolutamente sfavorevole nei confronti dell'AUPI, quando si entrò nel vivo della trattativa per la stipula del Contratto (384/90), nonostante le feroci resistenze dello SNABI, Silvana non fece assolutamente nulla per impedire l'attribuzione agli psicologi di tutte e tre le indennità dei Biologi.

Nonostante le pressioni su di Lei fossero importanti, nonostante, anche noi, avessimo commesso qualche errore, quanto meno sul piano della capacità di relazionarsi, nonostante ciò, sul piano dei contenuti contrattuali (normativi ed economici) non siamo mai stati penalizzati e Lei ha sempre mantenuto un atteggiamento neutrale e corretto.

Ciò non vuol dire che non ci siano stati scontri, anche molto duri, con delle punte di asprezza pesanti. Non dimentichiamo le Circolari sulla rappresentatività che nei primi anni '90 l'ARAN ha inviato alle ASL e che hanno messo a repentaglio il nostro diritto ad essere rappresentativi.

Eppure di questo non ci si deve meravigliare. Non dovevamo meravigliarci allora, tanto meno adesso.

È la dialettica negoziale che vuole che queste cose accadano. Non dimentichiamo che Silvana ha sempre comunque rappresentato la nostra Controparte. Certamente non ci si può aspettare che la nostra Controparte non faccia bene il proprio "mestiere" e che non giochi, fino in fondo, il ruolo che Le è stato assegnato. Sarebbe sciocco ed ingenuo pensare cose diverse.

Ed è in questa prospettiva che dobbiamo valutare l'opera della dott.ssa Dragonetti.

Dopo le difficoltà dei primi anni '90, la situazione è andata, via via, migliorando. Ed è migliorata quando il quadro normativo e l'assetto politico/sindacale si sono stabilizzati. E la normalizzazione si è realizzata quando, finalmente, sono diventate certe le regole della Rappresentatività. E questo è avvenuto quando è stata istituita l'area della Dirigenza.

Da qual momento in poi i contrasti, le frizioni, il confronto aspro si sono limitati, solo ed unicamente, ai contenuti, abbandonando gli aspetti “politici” strettamente correlati al problema della Rappresentatività. Quando la “politica” ha scritto regole chiare, tutto è diventato più semplice.

Il primo Contratto della Dirigenza stipulato nel 1996 può considerarsi una pietra miliare.

Non senza qualche elemento di tensione precedente l’inizio vero e proprio della trattativa. Frizioni e tensioni con l’ARAN pressata dalle Confederazioni CGIL, CISL e UIL sul problema delle RSU Rappresentanza Sindacale Unitaria che chiedevano l’annichimento della possibilità di rappresentare le Categorie della Dirigenza. La battaglia è stata aspra e, a distanza di oltre un decennio, credo di poter affermare che la Dragonetti, parteggiasse, anche se non in modo esplicito, per i sindacati di categoria che come il nostro difendono interessi specifici che non trovano ascolto nelle grandi Confederazioni.

Chiariti i presupposti e definito il contesto nel quale ci si doveva muovere, i rapporti con la dott.sa Dragonetti si sono incanalati in una giusta direzione.

Con la privatizzazione del rapporto di lavoro, con il passaggio delle competenze in fatto di rinnovo dei Contratti del Pubblico Impiego dal Ministero della Funzione Pubblica all’ARAN, anche il ruolo della Dragonetti è mutato ed in qualche modo si è ingigantito.

Gli ultimi tre Contratti hanno visto la Dragonetti principale artefice della trasposizione delle norme contrattuali che avevano la loro matrice giuridica nel Diritto Pubblico trasferite in Contratti di Lavoro Privatizzati che devono avere la loro matrice giuridica nel Codice Civile. Operazione di cultura giuridica di grande portata che purtroppo, ancora oggi, trova impreparate le Aziende che devono applicare le norme.

Il processo di privatizzazione del Rapporto di lavoro e dei Contratti che lo regolano, avviato da oltre un decennio, trova ancora oggi delle difficoltà di applicazione enormi, la cui causa non è rintracciabile, se non in misura minima, nella complessità delle norme contrattuali, quanto piuttosto nella rigidità delle Aziende che queste norme devono applicare.

Nella migliore delle ipotesi l’Aziendalizzazione è stata vissuta dai nostri datori di lavoro come apologia del “libero arbitrio” e come totale libertà di organizzare il lavoro e di incidere sul rapporto di lavoro. Ancora oggi vediamo come intere Regioni (Lazio, Campania, Sicilia) pensano di poter fare a meno di tutte le norme contrattuali, vissute come un gravoso fardello da cui liberarsi.

Se una critica si può rivolgere alla Dragonetti è che il processo di trasformazione delle norme (Diritto Pubblico/Codice Civile) è avvenuto troppo in fretta e soprattutto senza un’adeguata presa di coscienza da parte delle Regioni e delle Direzioni Generali.

Queste norme risultano corrette sul piano teorico, ma non sempre adeguate alla crescita culturale ed alla volontà politica di chi le dovrebbe applicare.

La dott.sa Dragonetti è stato un punto di riferimento importante anche per le OO.SS. È vero. Un punto di riferimento importante anche nella distinzione dei ruoli.

Dal 1996 in poi è stata ripetutamente ospite nei nostri incontri e molti dei Dirigenti e Quadri Sindacali dell’AUPI ne hanno potuto apprezzare la competenza, la chiarezza espositiva e la complessità della “vision”.

Soprattutto per chi, come noi, non aveva competenze giuridiche specifiche, il contatto continuo ed il confronto con Lei è stato estremamente arricchente. Tutti noi, che non siamo sindacalisti di professione abbiamo imparato molto.

Non c’erano problematiche che, poste in modo corretto, non trovassero una soluzione adeguata.

L’unica volta che l’ho vista andare su tutte le furie ed abbandonare addirittura il tavolo negoziale è stato durante la trattativa per l’interpretazione autentica dell’art. 61, sulla costituzione del Fondo di Risultato.

Bisognava riscrivere un solo articolo, eppure la discussione ed il confronto è stato durissimo. Ad una mia richiesta di rendere ancora più esplicito il meccanismo di costituzione del Fondo di Risultato, Lei rispose: “...dott. Sellini, non le consento di “far saltare il banco”. Ed in realtà i fatti stanno dimostrando che la mediazione raggiunta con l’interpretazione autentica era e resta un’ottima mediazione. Che l’articolo così come è stato scritto regge anche al giudizio della Magistratura.

Non dimentichiamo che la trattativa sindacale è e resta un processo alchemico che tende ad individuare il punto di mediazione possibile. La trattativa sindacale è arte della mediazione ed in quanto tale non ammette che ci sia un unico vincitore.

Gli ultimi quattro anni ancorché intensi dal punto di vista delle relazioni sindacali, hanno visto farsi spazio, prepotentemente, anche aspetti più strettamente collegati al vissuto personale. Prima la sua malattia, poi quella del marito. La morte del marito e la ripresa della sua malattia, hanno modificato fortemente le relazioni, umane, prima, e professionali dopo.

La fragilità umana, sentimenti quali la paura, la speranza, hanno spesso preso il sopravvento. Personalmente mi ha molto toccato la vicenda soprattutto umana. La fragilità che non aveva paura di dimostrare non ha mai interferito nella pratica professionale. Si era ovviamente affidata alla Medicina per la cura del male che l'aveva colpita. E contemporaneamente aveva ri-scoperto il ruolo e l'importanza della Psicologia nei processi patologici organici. È stato un processo difficile, ma è servito a dare maggiore consapevolezza nei propri mezzi. Ha utilizzato tutte le risorse, anche psichiche, disponibili. Non è stato sufficiente per vincere il male. Ma è servito senz'altro a "Vivere" fino alla fine.

Non potrò mai dimenticare la lucidità con la quale è stata capace di descrivere i processi psichici che hanno preceduto, accompagnato e forse determinato la sua malattia.

L'apparente durezza con la quale si presentava a noi venti anni or sono, negli incontri a Palazzo Vidoni, aveva lasciato il posto ai valori più intrinsecamente umani, senza mai abbandonare la serietà propria di una maestra del diritto, la competenza professionale ed il rispetto del ruolo che era chiamata a svolgere.

Sono tanti i sentimenti che suscita la sua scomparsa. Innanzi tutto il rispetto. Rispetto per tutto quello che è stata ed ha significato. Rispetto per la sua competenza, per il rigore che metteva nel lavoro. Rispetto per la coerenza dei percorsi logici e giuridici, la tenacia nell'argomentare le proprie posizioni senza mai mettere sul tavolo il potere che il ruolo le assegnava e la capacità di riconoscere le ragioni dell'altro.

Ma il rispetto più grande è dovuto alla persona, ai suoi sentimenti, alla grande capacità di riconoscere e parlare delle proprie debolezze, alla immensa forza dimostrata nell'affrontare la sua malattia. Nel mettere da parte la sua malattia per dare forza al marito ammalato e nell'affrontare con decisione, con forza, con estrema lucidità, con coraggio e con grande consapevolezza le ultime settimane della sua vita.

Emotivamente coinvolgenti le ore trascorse a casa sua, a parlare della sua vita, terminando l'incontro con la determinazione ad andare avanti, combattendo quel male che non Le avrebbe dato scampo.

Ciao Silvana

...e la vita continua.

Giugno e luglio sono stati mesi d'intenso lavoro. Con numerosi e diversi fronti aperti, sia a livello nazionale sia a quello locale. L'AUPI, all'interno dell'Intersindacale, è stata impegnata sugli obiettivi che avevamo posto alla base dello sciopero generale. Il rinnovo del Contratto di lavoro; la proroga della possibilità di svolgere l'intramoenia nei propri studi professionali, la rivalutazione economica dell'Indennità di esclusività, la Previdenza integrativa e la lotta al precariato.

L'intenso lavoro svolto ha consentito di portare a caso un primo risultato: la possibilità di continuare a svolgere l'intramoenia nel proprio studio professionale in assenza di spazi adeguati messi a disposizione dall'Azienda.

La legge, anche se fuori tempo massimo, è stata finalmente approvata. Come purtroppo succede, la legge contenente la proroga è stata appesantita da elementi che nulla hanno a che fare con la proroga. Il risultato complessivo non ci piace. Avremmo preferito una legge più snella che indicasse semplicemente i tempi della proroga. Comunque la proroga è stata concessa.

Per l'inizio della contrattazione nazionale siamo in attesa del documento del Ministero del Tesoro che deve quantificare le risorse che dovranno essere assegnate alla nostra contrattazione.

Al Governo Prodi ed al Ministro della Salute abbiamo posto una condizione pregiudiziale. Le trattative iniziano quando avremo la certezza che l'Indennità di Esclusività sarà rivalutata. Non è

accettabile che il valore economico di questa Indennità sia rimasto fermo al 2000, con una inflazione che in 7 anni ne ha falcidiato il potere d'acquisto.

La partita sarà ripresa a settembre quando il Governo presenterà, in Parlamento, la legge finanziaria.

Solo allora sapremo quali e quante saranno le risorse disponibili per iniziare la trattativa e per rivalutare l'Indennità di esclusività.

Nelle stesse settimane, in due regioni, il Lazio e la Campania, è partita una mobilitazione di tutta la Dirigenza Medica e Sanitaria, per chiedere il ritiro di due delibere delle Giunte Regionali, con le quali si riducevano i Fondi Contrattuali.

Si tratta di un attacco all'autonomia negoziale di una durezza senza precedenti. Marrazzo e Bassolino pretendevano di rientrare dal debito contratto dalle ASL del Lazio e della Campania, falcidiando le buste paga dei Dirigenti e facendo passare il messaggio che la colpa del debito fosse da ascrivere agli stipendi della Dirigenza Medica e Sanitaria.

Era ed è un tentativo di fare cassa sulle spalle dei lavoratori. Ma è, soprattutto, il tentativo di demolire e cancellare le norme contrattuali. Un Contratto che è stato firmato anche da Marrazzo e Bassolino.

In questa situazione è emersa con chiarezza la volontà delle Regioni di fregarsene del Contratto e delle Regole. Era ed è il tentativo di dimostrare che le regole le scrivono loro e che i Governatori e le loro Giunte sono i veri ed unici padroni. Padroni tra l'altro non sottoposti ad alcuna norma e regola, e quando le regole ci sono (il Contratto), pensano di potersi arrogare il diritto di cambiarle a loro piacimento.

Non è così e non sarà così.

I Contratti, una volta sottoscritti devono essere onorati. Da tutti. Dai lavoratori e dai datori di lavoro. Non possiamo permettere che esistano aree di impunità.

La difficile lotta di cui si sono fatti carico le Segreterie Regionali dell'AUPI insieme alle Intersindacali del Lazio e della Campania, hanno iniziato a produrre i primi effetti. In Campania l'Assessore alla Sanità ha "temporaneamente" sospeso l'efficacia della Delibera di giunta che tagliava i fondi contrattuali. Nel Lazio la Giunta si è impegnata a rivedere ed annullare la Delibera.

Questi attacchi non si registrano solo a livello regionale. Anche qualche Direttore Generale, di sua iniziativa ha provato a ridurre e tagliare i Fondi Contrattuali.

Un episodio del genere è stato registrato alla ASL di Cosenza, in Calabria. Il Direttore Generale, fregandosene di tutto e di tutti, di sua iniziativa ha deciso di eliminare dalla busta paga la quota di

Salario di Posizione collegato alla Variabile aziendale, violando in un colpo solo numerosi articoli del Contratto e del Codice Civile.

Come se questo non bastasse, il Direttore Generale della ASL di Empoli, contro il parere, Obbligatorio e Vincolante, del Collegio di Conciliazione, licenzia due Dirigenti Medici, con l'avallo dell'Assessore alla Sanità della Regione Toscana che tra l'altro è il coordinatore degli Assessori Regionali.

Anche in questo caso il Direttore Generale ha violato precise norme contrattuali. Nel merito del provvedimento il Tribunale di Firenze ha dichiarato la nullità del licenziamento.

Di seguito pubblichiamo gli atti relativi a questi casi.

In realtà, quello che ci interessa, e che prescinde dai casi particolari, è l'attacco al Contratto. Attacco messo in atto a più livelli, tendente a mettere in discussione la legittimità degli istituti economici ed anche delle norme che regolano il rapporto di lavoro della Dirigenza.

L'obiettivo è quello di dimostrare che il Contratto è una scatola vuota e che le Regioni ed i Direttori Generali possono comunque fare quello che vogliono.

Come si può ben intuire è in corso una partita di vitale importanza. In questi casi non sono in gioco i contenuti specifici del contratto. Non è in discussione cosa scrivere o cosa cambiare del Contratto. È in gioco l'essenza stessa del Contratto, il ruolo che deve svolgere e la sua portata. È una battaglia politica fondamentale.

Ed è una battaglia che dobbiamo vincere. Possiamo vincerla perché dalla nostra abbiamo le norme e soprattutto perché l'unità sindacale di tutta la Dirigenza ci consente di attivare una mobilitazione che sorprende i nostri stessi interlocutori.

È da tempo che la Segreteria dell'AUPI va affermando la necessità di riappropriarsi del ruolo e della funzione propria dell'essere Sindacato. Solo svolgendo appieno il nostro ruolo riusciremo a raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti ed a resistere agli attacchi che, da più parti, vengono indirizzati al Contratto. Solo se difendiamo il ruolo e la funzione del Contratto Nazionale riusciremo a difendere gli interessi dei singoli Dirigenti.

Un Contratto Nazionale forte è, come abbiamo potuto verificare nell'esperienza di Empoli, l'ultimo baluardo alla libertà di licenziamento "ad nutum" a piacere del Direttore Generale.

Proviamo ad immaginare cosa vorrebbe dire dare piena libertà al Direttore Generale, concedendogli di poter licenziare a suo piacimento e discrezione, con l'unica motivazione che è venuto meno il rapporto fiduciario.

Se solo avessimo lasciato alle Regioni ed ai Direttori Generali

l'opportunità di fare quello che volevano, se non ci fossimo opposti con fermezza ci ritroveremmo tutti in una situazione di estrema precarietà. Nessuna certezza economica, nessun rispetto dei diritti minimi garantiti.

È chiaro che questo attacco non si esaurisce in questi esempi. Ce ne sono molti altri. Forse non così eclatanti ma altrettanto pericolosi ed insidiosi. Rientra certamente in questa strategia il colpevole ritardo con il quale sono condotte le trattative decentrate. Il vigente contratto di lavoro, scaduto oramai a dicembre 2005, non ha trovato ancora applicazione nelle Aziende, se non nella corresponsione degli aumenti contrattuali.

A distanza di più di dieci anni dal primo contratto della Dirigenza non è ancora decollato il sistema della graduazione e dell'affidamento degli incarichi, per non parlare dei processi di verifica. Tutto quello che è accaduto nelle ultime settimane ci deve essere di lezione per la prossima contrattazione. Il primo obiettivo deve essere quello di rendere ancora più cogente l'obbligatorietà degli istituti contrattuali e l'intangibilità di alcuni di essi, soprattutto quelli economici.

Almeno avremo la possibilità di far valere le nostre ragioni in giudizio.

Nel corso di un'audizione parlamentare presso la XII Commissione Permanente della Camera dei Deputati, abbiamo esposto le nostre osservazioni in merito al ddl sulla c.d. "psicoterapia convenzionata". L'intervento dell'AUPI è stato molto apprezzato dal Presidente della Commissione on. Lucà al quale abbiamo rivolto l'apprezzamento per il lavoro fatto anche rispet-

to al ddl sul "Parto indolore". All'on. Cancrini abbiamo successivamente fatto pervenire la stesura di un articolo integrativo sull'equipollenza della specializzazione ex art. 3.

Un altro intervento importante è stato fatto in Commissione Lavoro ed in Aula alla Camera dei Deputati sul ddl governativo di modifica ed integrazione della 626 (Sicurezza sul posto di lavoro). Gli emendamenti proposti dall'AUPI sono stati presentati sia in Commissione sia in Aula. Numerosi Parlamentari, ai quali vogliamo esprimere pubblicamente il nostro ringraziamento, hanno accettato di presentare e votare le nostre proposte.

Purtroppo la delicata situazione politica in Senato, ha impedito alla Camera dei Deputati di apportare la seppur minima modifica al testo licenziato dal Senato. La maggioranza di Governo ha ritenuto di non accogliere alcun emendamento.

Il Sottosegretario Patta ha chiesto di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, approvato dalla Camera con il parere favorevole del Governo. Il Governo si è impegnato ad inserire le nostre richieste nei Decreti Delegati che dovrà emanare. Abbiamo preso atto di questo impegno e vigileremo affinché ciò avvenga.

Ma non ci siamo fermati qui. Abbiamo chiesto ai Parlamentari che hanno presentato gli Ordini del giorno di farsi carico affinché il Governo rispetti gli impegni. In particolare l'on. Amalia Schirru ci ha garantito che alla ripresa dell'attività parlamentare interverrà direttamente, insieme con noi, sul Ministero.

Vogliamo ringraziare pubblicamente l'on. Schirru per la grande attenzione che ci ha dimostrato. Un'attenzione ed una sensibilità in tema di sicurezza che ci fa molto ben sperare.

Atti parlamentari Riassetto e riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro).

Al comma 1, dopo le parole: territorio nazionale aggiungere le seguenti: , con particolare riguardo al concetto di salute come benessere fisico e psichico, come previsto dalla dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità,

* 1. 2. Compagnon, Lucchese.

Al comma 1, dopo le parole: territorio nazionale aggiungere le seguenti: , con particolare riguardo al concetto di salute come benessere fisico e psichico, come previsto dalla dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità,

* 1. 5. Pelino.

Al comma 1, dopo le parole: territorio nazionale aggiungere le seguenti: , con particolare riguardo al concetto di salute come benessere fisico e psichico, come previsto dalla dichiarazione dell' Organizzazione mondiale della sanità,

* 1. 6. Bodega, Montani, Grimoldi.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: tipologie di rischio aggiungere le seguenti: , compreso quello psichico ed organizzativo.

* 1. 11. Compagnon, Lucchese.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: tipologie di rischio aggiungere le seguenti: , compreso quello psichico ed organizzativo.

* 1. 13. Pelino.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: tipologie di rischio aggiungere le seguenti: , compreso quello psichico ed organizzativo.

* 1. 14. Bodega, Montani, Grimoldi.

PRESIDENTE. È così esaurita la fase dell'illustrazione degli ordini del giorno.

Invito, dunque, il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli ordini del giorno presentati.

GIAN PAOLO PATTÀ, Sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, come è emerso dal dibattito, è stata largamente condivisa la necessità di approvare il testo trasmesso dal Senato. Ovviamente, esiste la naturale esigenza dell'Assemblea di condizionare l'emanazione dei provvedimenti delegati da parte del Governo. Questa esigenza si è tradotta nella presentazione di ordini del giorno da parte di esponenti della maggioranza come dell'opposizione. Il dibattito svoltosi, in sede sia di Commissioni riunite sia di Assemblea, è servito a delimitare i temi, indirizzando gli ordini del giorno su linee che potevano essere accolte dal Governo.

Gli ordini del giorno, che sono numerosi, hanno rispettato generalmente questo orientamento e riguardano, infatti, politiche premiali per le imprese più virtuose, il sostegno alle piccole aziende e ai programmi di formazione, una migliore sorveglianza sanitaria, maggiore attenzione al benessere e al rischio psicofisico, le differenze di genere, il riordino dei libretti individuali di rischio, la semplificazione, un sostegno alla bilateralità, il potenziamento dei servizi ispettivi, la necessità di campagne formative e informative mirate, il rafforzamento delle figure preposte alla sicurezza – in maniera particolare, i responsabili dei lavoratori per la sicurezza (RLS) – e, innanzitutto, in generale la richiesta di un incremento delle risorse da dedicare alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Governo, pertanto, accetta la generalità degli ordini del giorno presentati, con l'eccezione degli ordini del giorno Barani n. 9/2849/3 e D'Ulizia n. 9/2849/71, sui quali il parere è contrario, mentre chiede una riformulazione dell'ordine del giorno Motta n. 9/2849/37.

AMALIA SCHIRRU. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo a discutere il disegno di legge concernente misure in tema di

tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia. Si tratta di un provvedimento di grande importanza che, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati – come ci ricordava il sottosegretario Patta – consentirà l'immediata entrata in vigore di alcune misure immediatamente precettive in considerazione del carattere di urgenza e della drammaticità del problema come richiamato dalle relazioni.

Nel 2006 ci sono stati 935 mila infortuni con 1.250 morti e decine di migliaia di invalidi permanenti che si aggiungono a un milione e 250 mila lavoratori colpiti da postumi invalidanti permanenti. Numeri che non commentano, ma di cui conosciamo tutti i costi umani, familiari, sociali, oltre che economici, che tali fenomeni comportano.

Siamo in presenza di una vera e propria guerra mai dichiarata e sotterranea che ogni giorno drammaticamente miete vittime e feriti come più volte hanno ricordato il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente della Repubblica.

La tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro è un tema che certifica il grado di avanzamento civile, sociale, economico e morale di un Paese. La battaglia sulla sicurezza è una battaglia di civiltà, di crescita democratica e per questo motivo diventa inaccettabile che si muoia ancora di lavoro.

Il nostro obiettivo, che ritroviamo nel progetto di legge, è chiaro: creare nel nostro Paese le condizioni normative, culturali, economiche, gestionali e organizzative per far sì che il lavoro sia sempre fattore di vita e progresso e non diventi mai causa di morte, malattia o sfruttamento.

È un impegno che questo Governo ha assunto con determinazione in Parlamento sin dall'inizio del proprio mandato e, al riguardo, si possono vedere gli interventi della legge finanziaria per il 2007 con gli adeguamenti delle rendite INAIL per gli invalidi del lavoro e, soprattutto, le misure dirette a far emergere e combattere il lavoro nero.

I tre quinti degli infortuni sul lavoro rendono particolarmente urgente questo intervento che investe il tema della sicurezza e i rischi connessi alla crescente precarietà, all'organizzazione del lavoro, ai turni e ai ritmi di lavoro che creano nelle persone disagio sociale, preoccupazione, insicurezza e che vanno ad incidere sulla sfera fisica e psichica determinando affaticamento, distrazione, ansia, paura e spesso anche malattie professionali o infortuni.

In particolare, il disegno di legge in esame delega il Governo ad adottare, con uno o più decreti legislativi, il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei

lavoratori nei luoghi di lavoro, garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori su tutto il territorio nazionale. Infatti, attraverso l'individuazione ed il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali si recuperano le differenze di genere, le disabilità e abilità e, con le regioni interessate a salvaguardare le proprie specificità territoriali e settoriali, si propongono, in un quadro di insieme e di uniformità di indirizzo e di omogeneità di condizioni, tutte le misure che attengono al benessere psicofisico dei lavoratori. Lo Stato, infatti, assume l'impegno di mettere ordine nella materia, attraverso un processo di riforma che riscrive, riunifica e semplifica le diverse disposizioni vigenti, che vanno dall'applicazione delle numerose direttive comunitarie al testo del decreto legislativo n. 626 del 1994 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Le regioni, così come previsto dall'articolo 117 della Costituzione, le quali hanno competenze in materia legislativa, concorrono insieme allo Stato ad attuare le misure e le politiche concrete capaci di assicurare salute, sicurezza sociale, legalità e soprattutto maggiore serenità ai soggetti del lavoro, siano essi dipendenti oppure autonomi, per far sì che il lavoro, uno dei primi bisogni fondamentali dell'individuo, rappresenti sempre il momento di massima realizzazione dei propri desideri di vita e di esplicitazione della propria conoscenza e del proprio saper fare.

Allo Stato spetta ancora il compito di accompagnare la determinazione delle sanzioni amministrative o pecuniarie, in caso di violazione delle norme, con un sistema informativo coordinato e con programmi di formazione per accrescere la conoscenza dei nuovi e diversi fattori di rischio negli ambienti di lavoro. Deve essere pertanto apprezzato il lavoro d'insieme che il Governo, in particolare il Ministero della salute ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e le Commissioni competenti del Senato e della Camera, hanno saputo mettere in campo: in modo congiunto hanno saputo integrare e mettere in comunicazione settori che agivano, soprattutto a livello periferico, in modo separato e spesso in conflitto, anche per mancanza di chiarezza nella regolamentazione. Risalta, nel progetto di legge, in modo positivo l'esigenza di unificare competenze, accrescere conoscenze, sapere e professionalità esistenti e altre cognizioni da mettere in campo, necessarie per governare un sistema integrato di servizi e costruire sussidiarietà istituzionale, cooperazione con i soggetti privati per affrontare e sconfiggere le tragedie costituite dal fenomeno degli incidenti sul lavoro. Si intravede inoltre la volontà di superare le vecchie modalità o prassi, determinate dalle attuali norme che spesso mortificano la sensibilità delle aziende, i servizi preposti e gli stessi lavoratori

responsabili. Mi riferisco, ad esempio, all'obbligo della comunicazione del nominativo del responsabile del servizio prevenzione e sicurezza, e ai piani di sicurezza e servizi territoriali di prevenzione da comunicare alle ASL: si tratta di molta carta, a volte difficile da gestire e verificare, e per essa occorre pensare seriamente ad una semplificazione. In questo senso riteniamo molto validi i principi e i criteri direttivi alla base del provvedimento in esame, di unicità e di omogeneità. Per quanto riguarda l'unicità, mi riferisco alla necessità di applicazione di normative in materia di tutela della salute e sicurezza, comune a tutti i lavoratori senza discriminazione, ma con riguardo alle differenze, valide sia per gli autonomi sia per i subordinati, sia per i lavoratori parasubordinati o i lavoratori atipici, con particolare attenzione alla condizione dei lavoratori immigrati.

Di pari passo si muove la necessaria razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale. La razionalizzazione e il coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme, che ancora una volta devono essere uniche, condivise, fatte rispettare nell'interesse del lavoratore che diventa l'interesse comune di una società intera. Infatti, solo il coordinamento dei diversi soggetti istituzionali, dei rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori è in grado di attivare lo scambio delle informazioni, di migliorare il sistema di rilevazione statistica, di individuare linee guida e sviluppare le buone pratiche, richiamate anche nel provvedimento in esame, a cui le aziende guardano con favore per conciliare l'efficienza tecnico-produttiva aziendale con l'organizzazione dei luoghi e il miglioramento della salute per i propri dipendenti.

A proposito di vigilanza e controllo, si inserisce il ruolo importante di figure come quella del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che deve essere sia rafforzato, nel caso del rappresentante per la sicurezza territoriale sia introdotto, nel caso del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del sito produttivo. Infatti, è da questo punto di vista che l'impresa e il lavoratore autonomo devono essere sostenuti, così come annunciato nel testo, attraverso la promozione di una cultura volta alla prevenzione, all'informazione e formazione e, non ultimo, al rispetto delle norme, che si rispettano anche attraverso la predisposizione di norme uniche ed efficaci, atte a regolamentare e modificare i capitolati in materia di appalto di lavori e servizi pubblici. Non è più ammissibile che il sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso, che penalizza il lavoratore, generi, come ancora oggi accade, il taglio dei costi della sicurezza nei cantieri, mettendo in serio pericolo la salute dei

lavoratori. Appare giusto, quindi, che i costi relativi alla sicurezza siano specificamente indicati nei bandi di gara e debbano risultare congrui, individuando la responsabilità della non applicazione della norma negli enti appaltanti.

Ma tornando alle parole chiave di unicità e omogeneità, ricordo come l'articolo 4 del disegno di legge in esame disponga che anche il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza sia disciplinato in quest'ottica. Le pubbliche amministrazioni più direttamente coinvolte devono integrare i rispettivi archivi informativi anche attraverso la creazione di banche dati, unificare, andando a intervenire sui piani di attività da attuare a livello territoriale. La riorganizzazione deve passare anche attraverso il rafforzamento dell'azione ispettiva: per questo motivo riteniamo straordinariamente importante l'assunzione dei 300 ispettori del lavoro, un atto concreto che porterà a fortificare l'apparato di vigilanza e l'intero sistema di controllo sul rispetto delle norme. Continua, in tal modo, la politica pubblica tesa a contrastare il lavoro sommerso, che deve emergere anche attraverso gli obblighi relativi alla tessera di riconoscimento per il personale, e a disciplinare il rispetto degli orari di lavoro, il mancato rispetto dei quali, soprattutto nell'edilizia, è spesso causa di incidenti gravissimi.

Infine, formazione ed informazione: strumenti indispensabili all'educazione e alla cultura della sicurezza, anche sul posto di lavoro. Si tratta di una formazione che deve necessariamente cominciare dalle scuole e nei percorsi di formazione professionale e deve proseguire quando si diventa lavoratori. Vi ricordo anche che le imprese sono, in questo caso, agevolate attraverso la concessione di un credito di imposta per le spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi di formazione in materia di tutela e sicurezza sul lavoro. Mi fa piacere mettere in evidenza che il testo, non appena approvato, potrà dare immediata attuazione all'inserimento di questa tematica nei programmi scolastici, così come annunciato dal Governo, specie negli istituti tecnici e professionali, in modo che la materia della sicurezza diventi obbligatoria, mentre attualmente è studiata solo nelle facoltà di ingegneria.

Concludendo, ci sembrano queste le necessarie direttrici, le vie da seguire, affinché il lavoro diventi strumento di sostentamento e di completamento dell'individuo, affinché venga svolto in totale sicurezza, senza rinunciare al benessere e affinché di lavoro non si muoia.

Per tali ragioni e considerazioni, così come abbiamo fatto in Commissione, a nome dell'Ulivo esprimo la nostra soddisfazione per questo disegno di legge, a cui daremo il nostro voto favorevole (Applausi dei deputati dei gruppi L'Ulivo e Rifondazione Comunista-Sinistra Europea - Congratulazioni).

A.C. 2849-A

ORDINI DEL GIORNO

S. 1507 - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

N. 1.

Seduta del 1^o agosto 2007

La Camera,

premesso che:

la Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia in quanto la legislazione in materia di sicurezza sul lavoro risulta centrata solo sugli aspetti biologici, chimici, fisici e medici, trascurando gli aspetti relazionali, organizzativi e psicologici;

nella dinamica di molti incidenti assumono un ruolo primario gli aspetti psicologici e relazionali che caratterizzano la vita dei lavoratori, soprattutto nel caso di prima assunzione dei giovani, delle donne, dei lavoratori extracomunitari che sono maggiormente esposti a rischi di infortunio sul lavoro;

le malattie considerate emergenti quali lo stress, la depressione o l'ansia, nonché la violenza sul luogo di lavoro, le molestie, l'intimidazione, rappresentano ben il 18 per cento dei problemi di salute legati al lavoro, un quarto dei quali comporta un'assenza dal lavoro pari o superiore alle due settimane;

tali malattie appaiono non tanto legate all'esposizione ad un rischio specifico, quanto ad un insieme di fattori quali l'organizzazione dei compiti, le modalità degli orari di lavoro, i rapporti gerarchici, la fatica dovuta ai trasporti, ma anche al grado di accettazione della diversità etnica e culturale nell'impresa: patologie che devono essere valutate in un contesto globale che l'OIL definisce come «benessere sul luogo di lavoro»,

impegna il Governo:

in sede di adozione dei decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, a tenere conto degli aspetti psicologici e relazionali che caratterizzano la qualità della vita lavorativa offrendo ai lavoratori una tutela rispettosa che considera la salute come aspetto psichico e fisico;

ad adottare ulteriori disposizioni integrative e correttive dei predetti decreti legislativi volte a dare il dovuto risalto al rischio psichico ed organizzativo nella definizione delle tipologie di rischio e a fornire le opportune indicazioni sui rischi trasversali attribuiti alla organizzazione del lavoro, ai fattori psicologici, alle condizioni difficili del lavoro, ai lavori usuranti dal punto di vista psicologico, avendo par-

ticolare riguardo per tutti quei lavoratori a rischio di *burn out* che si confrontano con situazioni di particolare difficoltà e degrado. 9/2849/1. Cancrini, Zanotti, Dioguardi.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede esplicitamente, all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), l'applicazione « della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio»;

il documento di valutazione dei rischi (DVR), che il datore di lavoro di ogni azienda pubblica e privata redige, deve ben definire soprattutto quei rischi trasversali, che l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), attribuisce alla organizzazione del lavoro, ai fattori psicologici, ai fattori ergonomici, alle condizioni difficili di lavoro, ai lavori usuranti, la cui gestione in atto (rientrando nelle competenze professionali dello psicologo) non può essere affidata solo ed esclusivamente alla figura del medico competente;

dopo oltre un decennio di applicazione della normativa prevenzionistica, appare quanto mai opportuno implementare gli elementi di tutela dei lavoratori alla luce del sempre crescente numero di infortuni attribuibili al cosiddetto «fattore umano»;

dalla quarta indagine della Fondazione europea sulle condizioni di lavoro, svolta alla fine del 2005 con la partecipazione di circa 30.000 lavoratori in 31 paesi (l'UE25, i due paesi, Bulgaria e Romania, allora candidati all'adesione, nonché Croazia, Norvegia, Svizzera e Turchia), in cui si presentano i punti di vista dei lavoratori su una vasta gamma di argomenti, comprendenti l'organizzazione del lavoro, gli orari di lavoro, le pari opportunità, la formazione, la salute, il benessere e la soddisfazione del lavoro, emerge chiaramente che i lavoratori in Italia sono meno soddisfatti delle loro condizioni di lavoro rispetto alla media dei lavoratori europei e che tra i lavoratori italiani il sintomo sanitario più comune associato al lavoro è lo stress;

le malattie considerate emergenti quali lo stress, la depressione o l'ansia, nonché la violenza sul luogo di lavoro, le molestie e l'intimidazione, rappresentano ben il 18 per cento dei problemi di salute legati al lavoro, un quarto dei quali comporta un'assenza dal lavoro pari o superiore alle due settimane;

tali patologie presentano una frequenza due volte più elevata nei comparti dell'istruzione e dei servizi della sanità e dell'azione sociale ed appaiono non tanto legate all'esposizione ad un rischio specifico, quanto ad un insieme di fattori quali l'organizzazione dei compiti, le modalità degli orari di lavoro, i rapporti

gerarchici, la fatica dovuta ai trasporti, ma anche al grado di accettazione della diversità etnica e culturale nell'impresa: patologie che devono essere valutate in un contesto globale che l'OIL (Organizzazione internazionale del lavoro) definisce come «benessere sul luogo di lavoro»,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte ad estendere la sorveglianza sanitaria anche a quegli aspetti psicologici e relazionali che caratterizzano la vita dei lavoratori, offrendo una maggiore e più completa tutela soprattutto ai giovani di prima assunzione, alle donne, ai lavoratori extracomunitari, che sono maggiormente esposti ai rischi di infortunio sul lavoro.

9/2849/4. Schirru, Delbono, Viola, Cinzia Maria Fontana, Di Girolamo, Cordoni, Bellanova, Froner, Benzoni, Codurelli, Pagliarini, Servodio, Burgio, Sanna, Fadda, De Biasi, Motta.

La Camera,

premessi che:

diverse norme della Costituzione tutelano la persona in quanto tale e il lavoratore inserito nella realtà lavorativa (si vedano gli articoli 2, 3, 4, 32, 35, 36, 41) e tra queste, in particolare, vanno segnalati gli articoli 32 (che riconosce la tutela della salute quale diritto fondamentale dell'uomo e interesse della collettività), 35 (che prevede la tutela del lavoro in tutte le sue forme), 41 (che vieta lo svolgimento dell'attività economica privata se esercitata in contrasto con l'utilità sociale o qualora rechi danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana); la risoluzione del Parlamento europeo nel 2001 in tema di rischio da costrittività organizzativa o *mobbing* (Parlamento Europeo, *Mobbing* sul posto di lavoro - Risoluzione A50283/2001 [2001/2339(INI)]):

1) ritiene che il *mobbing*, fenomeno di cui al momento non si conosce la reale entità, costituisca un grave problema nel contesto della vita professionale e che sia opportuno prestarvi maggiore attenzione e rafforzare le misure per farvi fronte, inclusa la ricerca di nuovi strumenti per combattere il fenomeno;

2) richiama l'attenzione sul fatto che il continuo aumento dei contratti a termine e della precarietà del lavoro, in particolare tra le donne, crea condizioni propizie alla pratica di varie forme di molestia;

3) richiama l'attenzione sugli effetti devastanti del *mobbing* sulla salute fisica e psichica delle vittime, nonché delle loro famiglie, in quanto essi impongono il frequente ricorso ad un trattamento medico e psicoterapeutico e conducono generalmente a un congedo per malattia o alle dimissioni;

4) richiama l'attenzione sul fatto che, secondo numerose inchieste, fenomeni di *mobbing* coinvolgono con maggior frequenza le donne, che si tratti di molestie verticali (discendenti - cioè dal superiore al subordinato - o ascendenti - cioè dal subordinato al superiore), di molestie orizzontali (tra colleghi di pari livello) o di molestie miste;

5) pone l'accento sul fatto che le misure contro il *mobbing* sul luogo di lavoro vanno considerate una componente importante degli sforzi finalizzati all'aumento della qualità del lavoro e al miglioramento delle relazioni sociali nella vita lavorativa;

6) sottolinea l'importanza di ampliare e chiarire la responsabilità del datore di lavoro per quanto concerne la messa in atto di misure sistematiche atte a creare un ambiente di lavoro soddisfacente; la ricerca *Working conditions* pubblicata nel 1996 dalla Fondazione europea di Dublino ha dimostrato che lo *stress* legato al lavoro colpisce milioni di lavoratori europei in tutti i settori d'impiego e che il 28 per cento dei lavoratori dell'Unione (circa 41 milioni di persone) accusa disturbi di questa natura, causa di altissimi costi sociali ed economici (si pensi che per effetto delle patologie legate all'ambiente di lavoro vengono persi ogni anno circa 600 milioni di giornate lavorative in tutta l'Unione europea);

nuove norme che non tengano in adeguata considerazione il rischio psichico e organizzativo rischiano di produrre risultati inferiori alle legittime aspettative di tutela della salute quale diritto dell'individuo e interesse della collettività, secondo il dettato dell'articolo 32 della Costituzione,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, in particolare nell'esercizio della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, affinché, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alle relative norme di attuazione, sia rispettata la normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro in tutti i settori di attività ed in relazione a tutte le tipologie di rischio, compreso quello psichico e organizzativo.

9/2849/7. De Cristofaro, Rocchi, Burgio.

La Camera,

premessi che:

la Dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 1948 definisce la salute come «stato di completo benessere fisico, mentale e sociale» e non, riduttivamente, come «semplice assenza dello stato di malattia o di infermità»;

secondo ulteriori enunciazioni ufficiali dell'OMS, fini della prevenzione sono il mantenimento della salute («la prevenzione delle malattie comprende le misure per prevenire l'insorgenza della malattia, ad esempio la riduzione del fattore di rischio, ma anche per fermarne l'evoluzione riducendone le conseguenze una volta insorta»: cfr. OMS, 1998, p. 4) e l'educazione sanitaria («l'educazione alla salute comprende le opportunità di apprendimento costruite consapevolmente che coinvolgono alcune forme di comunicazione, ideate per conoscere meglio la salute, per migliorare le cognizioni, e per sviluppare quelle capacità di vita che contribuiscono alla salute del singolo e della comunità»: cfr. OMS, 1998, p. 5);

nuove norme che non siano ispirate a questa avanzata concezione della salute sul lavoro rischiano di produrre risultati inferiori alle legittime aspettative di tutela della salute quale diritto dell'individuo e interesse della collettività, secondo il dettato dell'articolo 32 della Costituzione,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché i provvedimenti normativi volti al riassetto e alla riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro garantiscano l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, con particolare riguardo al concetto di salute quale «benessere fisico e psichico» così come previsto dalla Dichiarazione del 1948 dell'Organizzazione mondiale della sanità. 9/2849/1 3. Iacomino, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

La Camera,

premesso che:

l'Unione Europea, in tema di salute delle lavoratrici ha approvato e pubblicato, in attuazione della direttiva 92/85/CEE, le «linee direttrici» per la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale o fisica e gli altri disagi fisici o mentali connessi con l'attività svolta dalle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento; le suddette «linee direttrici» non sono ancora formalmente recepite in Italia, benché previste dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative, sulla base delle procedure previste dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, affinché vengano recepite in Italia le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea in attuazione della direttiva 92/85/CEE, concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale o fisica e gli altri disagi fisici o mentali connessi con l'attività svolta dalle lavoratrici.

*9/2849/2 3. Perugia, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

La Camera,

premesso che:

l'Unione Europea, in tema di salute delle lavoratrici ha approvato e pubblicato, in attuazione della direttiva 92/85/CEE, le «linee direttrici» per la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale o fisica e gli altri disagi fisici o mentali connessi con l'attività svolta dalle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento; le suddette «linee direttrici» non sono ancora formalmente recepite in Italia, benché previste dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità,

impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative, sulla base delle procedure previste dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, affinché vengano recepite in Italia le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea in attuazione della direttiva 92/85/CEE, concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale o fisica e gli altri disagi fisici o mentali connessi con l'attività svolta dalle lavoratrici.

*9/2849/2 4. Bellillo.

**ASL n. 6
Lamezia Terme
Salario di risultato
trattative art. 61**

Di seguito, un esempio di come una trattativa sindacale, ancorché lunga difficile, complessa e conflittuale possa produrre lo stesso risultati accettabili. Il tabulato comprende somme economiche già liquidate e corrisposte alla Dirigenza SPTA.

Le somme liquidate non sono assolutamente poche, oltre 1.300.000,00 euro. Eppure la liquidazione di questa ingente somma non ha, secondo noi, assolutamente risolto il problema della corretta applicazione dell'articolo 61. I Sindacati della Dirigenza Sanitaria si sono dichiarati ed hanno verbalizzato l'assoluta insoddisfazione per il risultato raggiunto.

Questo ha determinato l'attivazione di un contenzioso, con l'espletamento del Tentativo di Conciliazione, prima e la successiva presentazione del ricorso.

Il Pretore, valutate le argomentazioni proposte nel ricorso, ed esaminate le nostre richieste economiche, aggiuntive rispetto a quanto già liquidato con questo accordo, ha dato mandato ad un CTU (Consulente Tecnico d'Ufficio) di quantificare le somme richieste.

È una partita ancora alle prime battute. La dobbiamo ancora giocare, che dimostra come una trattativa sindacale può produrre anche risultati accettabili, ma che questo non impedisce di andare oltre chiedendo, per via giudiziaria, quello che noi riteniamo congruo.

Siamo fiduciosi, consapevoli di aver svolto il lavoro sindacale e la trattativa, per come possibile, con risultati comunque apprezzabili, e di poter, con il ricorso, vedere riconosciuto tutto quanto il Contratto ci assegna.

La Segreteria Aziendale

Azienda ULS di Ciriè (To).
Determinazione fondi di risultato art. 61, CCNL 94-97.
Atto di transizione, liquidazione e contestuale
revoca del ricorso per Cassazione

L'accordo di transazione sottoscritto presso la Direzione Provinciale di Torino, riportato di seguito, chiude definitivamente una appassionante azione iniziata con un ricorso per la corretta determinazione dei fondi di risultato di cui all'oggetto, inoltrato, da psicologi e biologi (8), al Giudice del Lavoro di primo grado (perso), di secondo grado (vinto) e di terzo grado (Cassazione).

Tale ultimo grado non sarà però discusso, perché a seguito di trattativa fra le parti, l'Amministrazione, preoccupata dall'evoluzione degli eventi, e particolarmente dei contenuti della nostra memoria costitutiva al ricorso per Cassazione, oltretutto della nostra incisiva azione che ha spaziato, con dettagliati esposti, dal Collegio Sindacale dell'Azienda (ex Revisori dei Conti), agli Uffici Ispettivi del Ministero delle Finanze, ha preferito ritirare tale ricorso e liquidare, sollecitamente, tutti i Dirigenti Sanitari, aggiungendo persino fondi non liquidabili, in quanto non vantati entro i termini di legge e pertanto cadute in prescrizione. Sempre con il medesimo atto di transazione/conciliazione, i benefici dell'accordo sono stati estesi anche a tutti i Dirigenti Sanitari, non più in servizio, che avevano lavorato in quella Azienda ULS fra il 1996 e il 2005 (nessuno escluso, neppure i Dirigenti Sanitari trasferiti nel frattempo in altre Aziende ULS), che non avevano attuato alcuna azione di rivendicazione delle quote effettivamente spettanti.

La quota concordata è stata pertanto suddivisa fra i ricorrenti e tutti gli altri Dirigenti Sanitari con procedure delegate al rappresentante dei medesimi.

I ricorrenti hanno ottenuto pertanto una liquidazione corrispondente a **160.011,00 €**. (in proporzione alla presenza in servizio per il periodo preso a riferimento), i non ricorrenti una liquidazione corrispondente a **94.281,00 €**. (in proporzione alla presenza in servizio per il periodo preso a riferimento).

Con tale accordo i ricorrenti hanno accettato un significativo sacrificio perché la quota loro spettante corrispondeva ad una cifra estremamente più significativa, ma il "gioco di squadra" per il risultato, richiedeva ovviamente delle rinunce.

Le medesime sono già state liquidate, senza alcuna prestazione aggiuntiva, con lo stipendio di Giugno 2007 (allegato per gli increduli).

Vista la totale resa dell'Amministrazione, con un'ultima strategica azione siamo anche riusciti ad aggiungere, a tali quote, la liquidazione dei fondi di risultato residui, anno 2006 (vedi punto 3 dell'accordo di transazione), che per la rideterminazione intervenuta corrispondono a ulteriori 15.000,00 €. pro-capite, ovviamente anche questi senza prestazioni aggiuntive.

Resta il rammarico che la quota concordata fra l'Amministrazione e il rappresentante dei Dirigenti Sanitari, corrispondeva, per il periodo 1996-2005, a **2.563.793,00 €**.

La medesima, con abilissima manovra del Direttore Generale, attuata il giorno precedente il suo trasferimento, ha indotto gli interessati, per timore di un allungamento dei tempi di liquidazione, ad accettare la riforma dell'accordo precedentemente sottoscritto dal loro rappresentante e a ridurre la quota a **2.070.007,00 €**.

Senza tale decurtazione, evitabile, la quota individuale di arretrati sarebbe stata superiore a **215.000,00 €**.

Il risultato più eclatante di tale transazione, oltretutto il ritiro del ricorso per Cassazione, non è però la quota ottenuta dagli ex ricorrenti, bensì la quota ottenuta dai restanti Dirigenti Sanitari che, rimasti alla finestra a guardare, si sono ritrovati con una semplice firma e senza richieste di prestazioni aggiuntive, cioè senza fatica e senza coraggiosa esposizione, a percepire individualmente sino a **110.000,00 €**. (94.281 € + residui anno 2006).

Per inciso tutta la vicenda connessa alla conciliazione/transazione poteva (e doveva) escludere completamente gli Studi Legali, poco avvezzi a gestire e a comprendere la materia contrattuale, ma alcuni dei Dirigenti Sanitari non ricorrenti (parte dei quali neppure iscritti ai sindacati della Dirigenza Sanitaria) ha preteso di percepire tali quote senza neppure partecipare alle spese legali corrisposte per i ricorsi all'origine di tale risultato.

Per convincerli, pena l'esclusione dai benefici della transazione, li abbiamo costretti a delegare gli Studi Legali (molto abili nel sollecitare quanto dovuto con ingiunzioni di pagamento), i quali pur non avendo partecipato ad alcun atto o trattativa relativa alla transazione, hanno chiesto un corrispettivo di 30.000 €. per la transazione a cui hanno partecipato con la sola stesura del testo predisposto dal delegato dei ricorrenti e di 38.000 €. per la chiusura del ricorso per Cassazione (sul quale è stata presentata solo una memoria costitutiva, fotocopia della memoria da noi prodotta sulla materia).

Tenuto conto del costo di circa 50-100 €. pro-capite, pagati dagli iscritti al sindacato (e quota percentuale per Dirigenti che hanno fruito dei benefici della nostra azione, rifiutando contestualmente di iscriversi ai sindacati della Dirigenza Sanitaria – AUIPI, SICUS, SINAFO, SNABI - che li hanno ottenuti), agli Studi Legali che normalmente ci hanno assistito nelle transazioni sottoscritte nel Veneto, risulta facile evidenziare quanto la trattativa sindacale debba essere privilegiata, nei limiti del possibile, rispetto alle azioni legali.

Entrambe, comunque, dovrebbero essere gestite in prima persona dai delegati sindacali (auspicabilmente non appartenenti all'Azienda ULS interessata, in quanto meno assoggettabili a "pressioni") che dovrebbero usare gli Studi Legali come appendice finalizzata alla stesura dell'eventuale ricorso e solo dopo l'obbligatorio passaggio alla Direzione Provinciale del Lavoro, per la pacifica azione prevista dal "Tentativo di Conciliazione" (uso il termine "pacifica" perché tale azione non ha alcuna valenza legale, ma preventiva dell'azione legale).

Ancor più produttivamente, ritengo che i delegati sindacali che meglio conoscono la materia, dovrebbero discutere in prima persona, sostituendo gli Avvocati, le cause davanti al Giudice del Lavoro, procedura prevista attraverso una "*procura speciale*" rilasciata dai colleghi interessati e da noi routinariamente attuata

Il risultato sopra descritto dimostra, aggiuntivamente, che le azioni già attuate in questi anni nei confronti delle Aziende ULS del Veneto, per la corretta determinazione del fondo di risultato ex art. 61, CCNL 94-97 (che hanno portato ai Dirigenti Sanitari liquidazioni aggiuntive per oltre **50.000.000,00** di €, senza prestazioni aggiuntive, oltretché una corposa rideterminazione dei fondi per gli anni futuri), sono estendibile a quasi tutte le restanti Regioni.

Alcune delle iniziative positivamente concluse sulla materia in Val d'Aosta (Sentenza), Trentino (Accordo), Calabria (Sentenza),

Molise (transazione), Sardegna (transazione), Emilia Romagna (Sentenza di secondo grado) e altre in fase di positiva conclusione in Lombardia, Marche, Toscana e Sicilia, ne sono una tangibile riprova

È però indubbio che il risultato di cui all'oggetto apre una significativa prospettiva per tutti i Dirigenti Sanitari delle Aziende ULS del Piemonte (e anche per altre regioni, anche se meno direttamente), tenuto conto il disposto della Sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 1915/05, a seguito revoca del ricorso per Cassazione, passa in giudicato.

Tale Sentenza, ratificando quanto proposto dalla perizia dal C.T.U., che a sua volta aveva recepito la nostra Consulenza Tecnica di Parte da noi elaborata, ha precisato (come già precisato dal Consiglio di Stato con Sentenza n. 729/94) che i fondi di risultato spettanti ai Dirigenti Sanitari, anche in presenza di Accordi Regionali ex D.P.R. n. 384/90, contenenti disposizioni diverse, non potevano essere trasferiti ad altra Area e pertanto, ha imposto la restituzione di tali fondi ai legittimi proprietari, cioè i Dirigenti Sanitari.

Tenuto conto che tale procedura di trasferimento è stata adottata in molte Aziende ULS del Piemonte (oltretché in molte Aziende ULS di altre regioni d'Italia), esistono ora presupposti aggiuntivi per un'azione ancor più incisiva, supportata da altre 16 positive Sentenze sulla materia (in totale assenza di Sentenze negative) e almeno 20 accordi di transazione sottoscritti presso le Direzioni Provinciali del Lavoro, che hanno ormai creato una "*giurisprudenza assodata*" dalla quale i Giudici, poco interessati allo studio della materia, ben difficilmente si discosteranno, oltretché confermato la correttezza delle nostre posizioni, oltretutto.

Come in tutti i documenti prodotti sulla materia e pubblicati su AUIPI Notizie (n. 7/1997 n. 9/1997, n. 2/2000, n. 3/2001, n. 5/2001, n. 5/2004) non è mia intenzione creare facili illusioni. Nessuna Azienda ULS, in questo momento, fa regali, né, tanto meno, riconosce, con facilità, liquidazioni aggiuntive, anche se spettanti.

Anzi, molto spesso, i controlli effettuati per la determinazione dei fondi di risultato mi hanno portato a verificare che, in molte Aziende ULS, altri fondi spettanti (quali i residui dei fondi art. n. 58 – posizione -, n. 60 – disagio -, n. 61 – produttività - del CCNL 94-97 e dei corrispondenti fondi dei CCNL successivi) sono scomparsi senza che i Responsabili Sindacali se ne siano mai accorti.

Qualsiasi azione sulla materia deve assolutamente partire da un'accurata quantificazione dei fondi spettanti, **anno 1989**, comprensivi degli incrementi previsti dall'art. 69, comma 6 del D.P.R. n. 270 (ex Sentenza Consiglio di Stato n. 308/96), che avevano permesso di incrementare, in tutte le ULS, il fondo della Dirigenza Sanitaria di una quota estremamente significativa, corrispondente al 5%, per anno (montante), del fondo globale annuo dell'ULS.

Senza una esatta quantificazione, anche alla luce del fatto che sono già trascorsi 6 anni dalla data di approvazione della "interpretazione autentica" dell'art. 61, CCNL 94-97 e 11 anni da tale articolo, ogni iniziativa risulterebbe di scarso buon senso, se non pericolosa qualora non condotta in sintonia e collaborazione con le altre OO. SS. della Dirigenza Sanitaria

Di corrispondente importanza dovrebbe essere, se non già attuata, l'azione individuale di interruzione dei termini prescrittivi, tenuto conto che i crediti economici non vantati in termini di Legge, decadono dopo 5 anni.

Nella speranza che il presente documento sia un buon stimolo, vi porgo cordiali saluti,

Bagnolo di Po, 26.7.07

IL SEGRETARIO REGIONALE

Giorgio Faccioli



Mod 6/PU



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TORINO SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO

COLLEGIO DI CONCILIAZIONE EX ART.66 D.LGS. N°165/2001

PROCESSO VERBALE DI CONCILIAZIONE

Rep. Dal 658 al 669- dal 672 al 680/2006; 414 e 418/07

Addì, 05/06/2007, alle ore 11.38, negli uffici della Direzione Provinciale del Lavoro di TORINO, Via Arcivescovado n. 9, si è riunito il Collegio di Conciliazione, nelle persone di:

- | | |
|---------------------------|--|
| - D.ssa Stefania MANFREDI | Presidente; |
| - Dr. Giorgio FACCIOLO | Rappresentante dei lavoratori in seno al Collegio; |
| - Dr. BRUNO GILI FAUDIN | Rappresentante del datore di lavoro in seno al Collegio; |

Sono altresì presenti le parti e precisamente:

Gli istanti di cui all'elenco allegato che sottoscrivono personalmente o in persona dei dott. AZZARRO MAURIZIO e Alberto TUMMINO giuste deleghe in atti, come da elenco approvando ogni singola pagina (9 facciate) con la firma del presente frontespizio;

L'avv. FIORILLO MARILENA su delega degli avvocati ISNARDI e GORIA

Sono assenti i restanti lavoratori.

Sono altresì presenti: dr. VALTER NEPOTE FUS come da delega agli atti dell'ufficio- per il Datore di lavoro che approva ogni singola pagina con la firma del presente frontespizio;

avv. ELENA ALFERO per delega degli avvocati SCAPARONE e PICCO;

per la discussione della vertenza promossa dai dipendenti di cui all'elenco allegato (CORRADI IRENEO + altri; AZZARRO MAURIZIO + altri; DITALE MAURO + altri; RABINO CRISTINA e MOTTA GAETANO) nei confronti di **ASL 6 CIRIE'**

avente ad oggetto: "FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO" (VEDASI SCRITTURA).

Il Collegio dà atto che le parti hanno raggiunto l'accordo sulle basi specificate nel documento allegato - redatto, prodotto e sottoscritto dalle parti stesse - che costituisce parte integrante del presente verbale.

Il Collegio pertanto dichiara esaurito il tentativo obbligatorio di conciliazione con esito positivo.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE

IL RAPPRESENTANTE DEL LAVORATORE in seno al Collegio

IL RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE in seno al Collegio

L'AMMINISTRAZIONE CONVENUTA

ATTO DI TRANSAZIONE tra

l'Azienda Sanitaria Locale 6 in persona del Direttore Generale dott.ssa Marina Fresco, con sede in Ciriè (TO), via Battitore n. 7/9, codice fiscale e partita IVA 06813300016, rappresentata dall'avv. prof. Paolo Scaparone e dall'avv. Cinzia Picco giusta procura speciale a transigere 18.5.2006 stesa a margine del ricorso per cassazione in pari data

e

- Azz*** dott. Mau***, residente in via *** Torino, codice fiscale ZZLM***

+ 22 Dirigenti Sanitari

in seguito, per brevità, citati congiuntamente come Dirigenti Sanitari, rappresentati dagli avv.ti Enrico Isnardi e Maurizio Gorio

----- Premesso

- che i dott.ri Azz*** Mau***, Cur*** Ga***, Dit*** Ma**, Gar*** Ro***, Mar*** Gi***, Pas*** Ma***, Pel*** El***, Pic*** Da*** e Rag*** Si***, dirigenti sanitari alle dipendenze dell'Azienda Sanitaria Locale 6 di Ciriè, hanno in atto una vertenza con l'Azienda stessa relativa alla rideterminazione, all'accantonamento ed alla liquidazione per il periodo dal 1996 al 2000 delle somme residue relative al fondo per la retribuzione di risultato ex art. 61, co. 2, lett. a), del CCNL dell'area dirigenziale del ruolo sanitario, stipulato in data 5.12.1996, per il quadriennio 1994-97 per la parte normativa e per il biennio 1994-95 per la parte economica (d'ora innanzi, per brevità, CCNL 5.12.1996);

- che il detto fondo, rideterminato dalla sentenza della Corte d'Appello di Torino, Sezione Lavoro, n. 1914/2005 del 25.11.2005, pubblicata in data 18.1.2006, è di entità pari a € 370.545,39 e segue l'evoluzione e le dinamiche previste dal predetto CCNL e dai CCNL successivi: i residui annualmente disponibili di tale fondo relativamente agli anni 1997-2005 sono totalmente distribuibili ai dipendenti in servizio in base alle rispettive presenze;

- che tale sentenza è stata impugnata dall'ASL 6 avanti la Corte di Cassazione con ricorso notificato in data 22-5-2006 e che i dott.ri Azz*** Mau***, Cur*** Ga***, Dit*** Ma**, Gar*** Ro***, Mar*** Gi***, Pas*** Ma***, Pel*** El***, Pic*** Da*** e Rag*** Si*** hanno resistito al ricorso e a loro volta proposto ricorso incidentale avanti la Suprema Corte;

...omissis...

- che anche sui criteri di determinazione dei predetti fondi ex

artt. 58 e 60 CCNL 5-12-1996 sussistono divergenze e contrasti tra l'Amministrazione e i predetti dirigenti, sebbene non ancora sfociati in una vertenza giudiziale;

- che al fine di definire nel suo complesso la controversia sopra tratteggiata appare indispensabile concordare l'esatta determinazione di detti fondi e le modalità di corresponsione degli stessi all'intera dirigenza Sanitaria dell'Azienda;

- che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo con il quale hanno inteso porre fine alla lite in corso e prevenire la proposizione di altre definendo l'intera materia del contendere. Tutto quanto sopra premesso, le parti

CONVENGONO

di transigere la controversia alle seguenti condizioni:

- 1) le premesse sono parte integrante del presente accordo;
- 2) per il periodo 1996/2005 la quota residua dei fondi da distribuire tra i Dirigenti Sanitari interessati viene determinata in € 2.070.263,00 e le quote individuali lorde di spettanza di ciascun Dirigente Sanitario sono le seguenti:

Azz*** Ma***	€ 158.294,00
Cur*** Ga*	€ 121.824,00
Dit*** Ma***	€ 160.011,00
Gar***	€ 160.011,00
Mar***	€ 63.822,00
Pas***	€ 160.011,00
Pel***	€ 92.520,00
Pic***	€ 160.011,00
Rag***	€ 116.320,00
Mas*** San*** (non ricorrente ex Sent. 1914/05)	€ 94.281,00
Pas*** (non ricorrente ex Sent. 1914/05)	€ 85.995,00
Tol*** (non ricorrente ex Sent. 1914/05)	€ 79.488,00
Tum*** (non ricorrente ex Sent. 1914/05)	€ 74.116,00
Cic*** (non ricorrente ex Sent. 1914/05)	€ 22.642,00
Can*** (non ricorrente ex Sent. 1914/05)	€ 94.281,00
Gol*** (non ricorrente ex Sent. 1914/05)	€ 54.199,00
Med* (non ricorrente ex Sent. 1914/05)	€ 7.388,00
Aba*** (non ricorrente ex Sent. 1914/05)	€ 74.206,00
Cur*** (non ricorrente ex Sent. 1914/05)	€ 94.281,00
Pin*** (non ricorrente ex Sent. 1914/05)	€ 94.281,00
Ghi*** (non ricorrente ex Sent. 1914/05)	€ 73.047,00
Mott*** Gab*** (non ricorrente ex Sent. 1914/05)	€ 25.788,00
Rab*** Cri*** (non ricorrente ex Sent. 1914/05)	€ 3.190,00
TOTALE FONDO DA DISTRIBUIRE	€ 2.070.007,00

3) per l'anno 2006 il fondo ex art. 61 CCNL 5.12.1996 da distribuire è calcolato, con riferimento alla entità stabilita dalla sentenza della Corte d'Appello di Torino, Sezione Lavoro, n. 1914/2005 del 25.11.2005 (€ 370.545,39), nella misura di 24/29 e viene erogato, per la parte non ancora liquidata, ai dipendenti in servizio in base alle rispettive presenze entro e non oltre il 31.12.2007;

4) dall'1.1.2007 il fondo ex art. 61 CCNL 5.12.1996 da distribuire viene integrato in caso di nuove assunzioni come previsto dal CCNL;

5) l'Azienda Sanitaria si impegna, per un verso, a revocare le deliberazioni del Direttore Generale 31.12.2004 n. 2111/DG, n. 2116/DG e n. 2117/DG e, per l'altro, ad assumere, previa informazione preventiva ex art. 6, comma 1 a), CCNL 2002-05 del rappresentante sindacale, **Dr. Giorgio Faccioli**, delegato dai Dirigenti Sanitari alla trattativa e alla conciliazione, nuovi provvedimenti deliberativi di determinazione dei fondi ex artt. 58, 60 e 61 CCNL 5.12.1996 relativi all'anno 2006;

6) l'Azienda Sanitaria si impegna a corrispondere a ciascun Dirigente Sanitario le somme nette di spettanza secondo la tabella di cui al punto 2), **a mezzo bonifico bancario, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di sottoscrizione** del presente accordo avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Torino;

7) le parti si danno reciprocamente atto che, con l'esatto adempimento di quanto precede, nulla avranno più a pretendere per qualsivoglia titolo, ragione o causa, anche se mai prima d'ora fatta valere, comunque ricollegabile, direttamente o indirettamente, alla determinazione e corresponsione dei fondi ex artt.58-60-61 CCNL 5-12-1996, per il periodo 1996-2005, oggetto della presente scrittura;

8) l'Azienda Sanitaria e i Dirigenti Sanitari interessati si impegna-

no, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Torino, **a rinunciare reciprocamente ai ricorsi principale ed incidentale pendenti avanti la Corte di Cassazione** (R.G. n. 15800/06) nonché ad aderire alle rispettive rinunce ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.;

9) entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Torino, i Dirigenti Sanitari interessati, di cui al punto 2) si impegnano a ritirare le istanze di tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 65 d.lgs. 30.3.2001 n. 165 presentate alla Direzione Provinciale del Lavoro di Torino;

10) le parti dichiarano di farsi carico esclusivo ciascuna delle spese sostenute e sostenende, comprese quelle relative alla presente transazione ed alla successiva rinuncia ai ricorsi per cassazione pendenti, per l'assistenza legale in sede sia giudiziale che stragiudiziale.

Sottoscrivono il presente atto - redatto in triplice copia originale - i rispettivi difensori in rappresentanza delle parti indicate in epigrafe, anche per rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 68 della legge professionale

Torino, li 25 maggio 2007

Per l'Azienda Sanitaria Locale 6 di Cirié in persona del Direttore Generale

avv. prof. Paolo Scaparone

avv. Cinzia Picco

Per i Dirigenti Sanitari

dott.ssa Caterina Gelsolin

avv. Enrico Isnardi

avv. Maurizio Goris

FINANZIARIA 2008 - RICHIESTE DIRIGENZA SSN



Finanziaria 2008 - Richieste Dirigenza SSN

ANAAO ASSOMED-ANPO-AUPI- CIMO-ASMD (UGL Medici – SNAMI Dirigenza Medica - Unione Medica) - **CIVEMP** (SIVEMP-SIMET) – **FEDIR Sanità** - **FEDERAZIONE CISL MEDICI** - **FEDERAZIONE MEDICI aderente UIL FPL** - **FESMED** (ACOI-ANMCO-AOGOI-SUMI-SEDI-FEMEPA-ANMDO) – **FP CGIL MEDICI** - **SDS SNABI** – **SIDIRSS** - **SINAFO** - **UMSPED** (AAROI-AIPAC-SNR)

Sen. Livia Turco
Ministro della salute
Fax n. 0659945226

Prot n. 510/2007/SNrm/sp
Roma, 6 settembre 2007

Illustre Signor Ministro,

premessi che le organizzazioni sindacali della Dirigenza medica, veterinaria, sanitaria e amministrativa hanno sollecitato lo scorso 30 agosto un incontro urgente alla SV, al momento senza riscontro, con la presente intendiamo sottoporre alla Sua attenzione le richieste che i dirigenti del Ssn ritengono debbano trovare adeguate e tempestive risposte nella legge finanziaria per il 2008 di prossima emanazione.

FINANZIAMENTO DEL SSN

Il Servizio sanitario nazionale richiede adeguati finanziamenti anche per affrontare il suo ammodernamento e per il rispetto degli impegni assunti nel Patto per la salute, necessari per migliorare la qualità delle cure su tutto il territorio nazionale.

RINNOVO DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO

Il rinnovo del CCNL della dirigenza del Ssn, scaduto da quasi due anni, deve essere integralmente finanziato nel rispetto di quanto già concordato con il Governo per quanto riguarda il finanziamento del biennio 2006-2007. Inoltre si rende indispensabile stabilire nella stessa legge Finanziaria per il 2008 adeguate risorse per il biennio 2008-2009.

RIVALUTAZIONE DELL'INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' DI RAPPORTO

Non è più differibile la rivalutazione dell'indennità di esclusività di rapporto il cui valore è congelato al 31 dicembre 1999, data della sua istituzione.

La mancata rivalutazione ha, di fatto, eroso gli aumenti contrattuali dell'ultimo decennio collocandoli al di sotto del tasso di inflazione. Poiché l'indennità di esclusività è parte della retribuzione, la sua mancata rivalutazione ha, in questi anni, determinato una forte perdita del valore degli stipendi della categoria.

Ricordiamo che per i mancati aumenti, l'indennità di esclusività è stata di fatto decurtata di circa il 17%.

La rivalutazione di questo riconoscimento economico è, del resto, ineludibile vista la nuova normativa sulla libera professione contenuta nella Legge 3 agosto 2007, n. 120 che prevede nuove e più cogenti direttive e regole per la categoria.

PRECARIATO

Nella legge Finanziaria deve essere affrontata la grave piaga del precariato della Dirigenza del Ssn. Gran parte delle Regioni hanno sollevato il problema chiedendo una norma legislativa che consenta la stabilizzazione di tutte le situazioni di precariato ponendo fine anche ai processi di esternalizzazione nella sanità pubblica.

Va ribadita inoltre la necessità di impedire in futuro la riproposizione del fenomeno che rappresenta un elemento di dequalificazione del servizio.

FINANZIARIA 2008 - RICHIESTE DIRIGENZA SSN

ANAAO ASSOMED-ANPO-AUPI- CIMO-ASMD (UGL Medici – SNAMI Dirigenza Medica - Unione Medica) - CIVEMP (SIVEMP-SIMET) – FEDIR Sanità - FEDERAZIONE CISL MEDICI - FEDERAZIONE MEDICI aderente UIL FPL - FESMED (ACOI-ANMCO-AOGOI-SUMI-SEDI-FEMEPA-ANMDO) – FP CGIL MEDICI - SDS SNABI – SIDIRSS - SINAFO - UMSPED (AAROI-AIPAC-SNR)

Al fine di mantenere il servizio sanitario pubblico definito dal Ministro della salute "orgoglio del Paese", non possono continuare ad essere penalizzati i Dirigenti che ne sono un soggetto fondamentale.

Si tratta, peraltro, di rispettare gli impegni già condivisi dal Ministro della salute e per i quali è stata già data formale garanzia di risposta nella Finanziaria anche per conto del Presidente del Consiglio.

Pertanto, se nella Finanziaria non troveranno spazio le nostre richieste, sarà inevitabile per la categoria assumere le necessarie iniziative sindacali.

Distinti saluti

Carlo Lusenti	ANAAO ASSOMED
Raffaele Perrone Donnorso	ANPO
Mario Sellini	AUPI
Stefano Biasioli	CIMO-ASMD (UGL Medici – SNAMI Dirigenza Medica - Unione Medica)
Aldo Grasselli	CIVEMP (SIVEMP-SIMET)
Gianpaolo Fiorio	FEDIR SANITA'
Giuseppe Garraffo	FEDERAZIONE CISL MEDICI
Armando Masucci	FEDERAZIONE MEDICI aderente UIL FPL
Carmine Gigli	FESMED (ACOI-ANMCO-AOGOI-SUMI-SEDI-FEMEPA-ANMDO)
Massimo Cozza	FP CGIL MEDICI
Franco Socci	SIDIRSS
Paolo Levoni	SDS SNABI
Giangiuseppe Console	SINAFO
Vincenzo Carpino	UMSPED (AAROI-AIPAC-SNR)

**Recesso: stop alla discrezionalità
delle aziende**



TRIBUNALE DI GROSSETO

Sezione Lavoro

N. 521/07 R.G.A.C.

Il Giudice - Dr. Michele ADDIMANDI

Visto il ricorso che precede e gli atti;-

Visti gli artt. 669 bis e segg., in rel. all'art. 700 c.p.c.,

Ritenuto che:

senza considerare che tenuto conto della natura, della struttura e dei limiti del presente procedimento cautelare, la domanda appare sorretta da apprezzabile fondamento già sotto il profilo del *fumus boni iuris*, posto che la prospettazione di merito dei ricorrenti può considerarsi non infondatamente sorretta – alla luce della già evidenziata natura, struttura e limiti del presente procedimento – da dati di comune esperienza e conoscenza, viepiù viene in rilievo il prospettato, quanto mai prossimo, *ius superveniens* consistente nel c.d., in materia, disegno di legge Turco;- sotto il profilo del *periculum in mora*, poi, non può disconoscersi che l'attuazione del provvedimento – anzi, nella specie, la sua presumibile, concreta inattuazione – costituirebbe danno grave ed irreparabile, peraltro non per i soli ricorrenti potendosi rifrangere anche sul diritto alla salute dei cittadini concretamente interessati;-

sospende

l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e

fissa

per la comparizione delle parti davanti a sé, nonché per la conferma, modifica o revoca del presente decreto di sospensione, l'udienza del 23 ottobre 2007, ore 9,00 e segg., con termine per la notifica del ricorso e del presente decreto fino al 1° ottobre 2007.

Grosseto, 24 luglio 2007.

Il Giudice

- Dr. Michele ADDIMANDI -



Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

SI COMUNICA A:

Avv. MONTINI MAURO
VIA DE' RONDINELLI, 2
60123 FIRENZE FI

Sez/Coll LA - San Martino
Comunicazione di cancelleria
Tipo proced. Lavoro
Numero di ruolo generale: 1940/2007
Giudice: TAJTI NICOLETTA
Data prossima udienza: Ore:

Parti nel procedimento

Ricorrente principale	TAVIANI ALBERTO Avv. MONTINI MAURO
Resistente Principale	AZIENDA USL N.11 DI EMPOLI Avv. CARINCI FRANCO Avv. VOLPINI ROBERTA

Oggetto: Scioglimento di riserve
Testo comunicazione
Vedi allegato

Firenze 30/07/2007

~~IL CANCELLIERE~~

L'OPERATORE GIUDIZIARIO
MONTINI MAURO



TRIBUNALE DI FIRENZE

Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Nicoletta Taiti, sul ricorso ex artt. 669 bis e 700 cpc presentato da Alberto Taviani nei confronti di Azienda Usl n. 11 di Empoli; sentite le parti all'udienza del 18.7.2007, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il dott. ~~Alberto Taviani~~ ~~Brini~~ - dirigente medico, ex primo livello presso l'U.O. complessa di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale di Empoli - impugna in via d'urgenza il licenziamento intimatogli in data 31.5.2007 "per avere violato i doveri generali di diligenza e fedeltà fondamentali nel rapporto fiduciario tra le parti, tenuto conto della natura del rapporto di lavoro che lega il dirigente alla struttura di appartenenza e al grado di responsabilità rivestito, nonché della rilevanza delle norme violate, quali tra le altre l'inosservanza della procedura di taglio cesareo ed il rifiuto ad ottemperare ad un ordine più volte ripetuto da parte del suo superiore" (dall'istruttoria compiuta era emerso che parte ricorrente si sarebbe rifiutata di prestare assistenza in sala di chirurgia per l'esecuzione di un parto cesareo d'urgenza).

Il ricorrente a fondamento del ricorso d'urgenza assume, quanto al *periculum*, il clamore dato dalla stampa ai fatti con danno alla propria immagine e il danno economico, atteso che lo stipendio, quale medico di quella struttura costituisce, l'unica fonte di reddito per mantenere la propria famiglia, dovendo far fronte al pagamento di rate di un mutuo ipotecario; tenuto conto altresì della difficoltà alla sua età a ritrovare un'occupazione.

Quanto al *fumus boni iuris* denuncia: la nullità/inefficacia/annullabilità del licenziamento per: violazione della procedura prevista dai CCNL relativamente al carattere vincolante del parere negativo al recesso rilasciato Comitato dei Garanti; la mancata indicazione delle ragioni per cui il parere era stato disatteso; la violazione della normativa che individua l'organo competente per il procedimento disciplinare; l'inesistenza, in ogni caso di una giusta causa e di un giustificato motivo soggettivo, rilevando l'applicabilità della tutela reale all'ipotesi di licenziamento di pubblico dirigente.

Ciò premesso, conclude invocando l'immediata reintegra al posto di lavoro.

Resiste l'Azienda Usl n. 11 di Empoli, che contesta l'esistenza di un principio di stabilità del rapporto dirigenziale e l'inapplicabilità della tutela reale secondo i prevalenti orientamenti giurisprudenziali; nega l'obbligatorietà e vincolatività del parere del Comitato dei Garanti e, in ogni caso, deduce la sua sindacabilità da parte del Giudice del lavoro, attesa l'inesistenza di poteri istruttori da parte del Comitato che, nella specie, ha peraltro

errato nella valutazione dei fatti (con conseguenti problemi di costituzionalità della norma di cui all'art 22 del D.L.vo n. 165/2001 per il caso di ritenuta insindacabilità del parere); contesta le irregolarità procedurali denunciate; evidenzia, infine, la sussistenza della giusta causa di licenziamento per grave inadempimento degli obblighi contrattuali.

Evidenzia, in punto di *periculum*, l'inesistenza del pregiudizio economico a pochi giorni dal licenziamento, la carenza di elementi probatori in merito e la titolarità di altri mezzi di sostentamento, rilevando come l'inapplicabilità della tutela reale faccia venire meno in ogni caso i presupposti dell'urgenza e come il pregiudizio all'immagine non sia di tipo irreversibile.

Il Tribunale, letti gli atti di causa, osserva:

Fumus boni iuris.

All'esito della cognizione sommaria propria del procedimento cautelare, il ricorso va accolto, essendo dirimente la questione in punto di rilevanza del parere espresso dal Comitato dei Garanti; con conseguente proclusione di ogni valutazione di merito, inerente l'effettività o meno dell'inadempimento contestato a parte ricorrente.

La normativa dei CCNL succedutasi nel tempo, anche con norme di interpretazione autentica, ha costantemente riconosciuto a tale parere il carattere non solo obbligatorio, ma anche vincolante.

L'art 23, al comma quinto, del CCNL 8.6.2000 sancisce che il recesso è adottato previo parere conforme del Comitato dei garanti.

Nel CCNL 24.10.2001 (di interpretazione autentica del medesimo art 23) si chiarisce che il parere è richiesto una sola volta al termine delle procedure di cui all'art 36 del CCNL 5.12.1996 e all'art 34 CCNL 8.6.2000 e il recesso è adottato in conformità al parere (art. 1).

Il successivo CCNL 29.9.2004 (sempre con valore di interpretazione autentica del suindicato art 23) stabilisce che tutte le procedure di recesso promosse successivamente all'entrata in vigore del CCNL 8.6.2000 vanno definite previo parere conforme del Comitato dei garanti che deve essere pertanto acquisito.

Infine, l'art 20 del CCNL 3.11.2005 ribadisce che il parere è vincolante per l'azienda ed è richiesto una sola volta al termine delle procedure previste dall'art 36 comma 3 del CCNL 5.12.1996.

Ciò premesso, si pone il problema se tale normativa trovi applicazione anche al caso della responsabilità disciplinare del dirigente (come quella oggetto della presente causa): l'art 22

del D.Lvo n. 165/2001 ha previsto, infatti, il parere del Comitato dei Garanti con riferimento alle ipotesi di responsabilità dirigenziale di cui al precedente art. 21 (*"i provvedimenti di cui all'art 21, comma 1, sono adottati previo conforme parere del Comitato dei Garanti"*); all'art 21, comma primo, è disciplinata la responsabilità per mancato raggiungimento degli obiettivi o per inosservanze delle direttive imputabili al dirigente).

Ad avviso di parte convenuta, ritenere che il parere sia vincolante anche in caso di responsabilità disciplinare, determinerebbe l'illegittimità della normativa collettiva per contrasto con norme inderogabili di legge.

In merito, si impongono due osservazioni: 1) l'art 21, in punto di responsabilità dirigenziale, contiene un inciso in cui si dice *"ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo"*: con tale inciso si è voluto far salvo quanto previsto specificamente dalla normativa contrattuale per tale tipo di responsabilità; 2) ciò posto, la medesima normativa contrattuale, in particolare il CCNL 2005 (ma anche il CCNL di interpretazione autentica 24.10.2001) prevede che il parere vada richiesto al termine delle procedure di cui all'art 36, comma terzo: tale comma disciplina la procedura di recesso, facendo espresso riferimento all'ipotesi di recesso ex art 2118 cc nonché a quello per giusta causa di cui all'art 2119 cc.

Ne consegue l'obbligo per l'azienda di deliberare conformemente al parere del Comitato anche nei casi di responsabilità disciplinare (diversamente Corte d'Appello di Firenze, 31.1.2006, secondo cui ragioni di coerenza e di logicità del sistema indurrebbero a ritenere che la previsione dell'art 23 del CCNL 8.6.2000, nel subordinare il recesso dell'amministrazione alla manifestazione del previo parere conforme da parte del Comitato dei Garanti, si riferisca solo all'estinzione del rapporto per responsabilità dirigenziale e non a quella per responsabilità disciplinare, dovendosi diversamente affermare l'illegittimità della clausola contrattuale per contrasto con disposizioni di rango superiore).

Quanto alle conseguenze dell'adozione dell'atto in difformità rispetto al parere, appare condivisibile la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 3929/2007) laddove riconosce al parere in questione una *".....funzione di garanzia ad a tutela del lavoratore contro l'arbitrio o comunque la discrezionalità assoluta degli organi politici...."*.

Su tale presupposto, la Corte ha ritenuto che l'adozione di un provvedimento di recesso senza previa richiesta del parere determina la nullità-inefficacia del medesimo

provvedimento, inidoneo ad incidere sull'interruzione del rapporto dirigenziale che prosegue *de iure*.

Ad avviso del Tribunale, seppur tale giurisprudenza riguardi l'ipotesi di mancanza del parere o non il caso di provvedimento adottato in difformità del parere (come nella specie), le conclusioni a cui si perviene debbono essere necessariamente le stesse.

Ed invero, se la *ratio* della previsione del parere è insita nella funzione di garanzia che a quell'atto si riconosce, tale funzione deve essere assicurata anche nelle ipotesi in cui l'organo deliberante si sia discostato dal parere del Comitato: le esigenze di tutela del pubblico dipendente sono infatti le stesse nell'un caso e nell'altro.

L'amministrazione che proceda dunque all'adozione della misura sanzionatoria, deliberando in modo non conforme al parere, viene comunque ad esercitare un potere in mancanza di un suo presupposto essenziale.

Del resto la previsione fatta dalla contrattazione collettiva del parere non solo come obbligatorio, ma anche come vincolante (espressamente affermata dall'accordo di interpretazione autentica del 24.10.2001) sembra suggerire una tale lettura: le norme del CCNL avrebbero ben potuto stabilire la possibilità per l'organo deliberante di discostarsi dal parere, previa idonea motivazione, lasciando quindi spazio alla sindacabilità dell'atto da parte dell'organo giudicante (quanto alla questione di illegittimità costituzionale dell'art 22 D.L.vo n. 165/2001 non appare questa la sede per la sua trattazione, considerate le ragioni d'urgenza sottese alla procedura cautelare).

Pertanto, poiché il provvedimento di recesso adottato nei confronti di parte ricorrente è stato emesso in violazione della procedura prevista in merito dalla contrattazione collettiva, ne va dichiarata la nullità, a prescindere dalle ragioni di merito.

Periculum in mora

Quanto all'urgenza del provvedere, è emerso dalla documentazione in atti che parte ricorrente ha come unica fonte di reddito i proventi che le derivano dalla propria attività lavorativa come medico e che deve inoltre far fronte al pagamento di rate di mutuo ipotecario.

Nò ad eliminare il pregiudizio, la circostanza che parte ricorrente debba ricevere dall'Inpdap l'indennità premio servizio che consentirebbe di attendere l'esito del giudizio di primo grado, indennità sulla cui misura peraltro la resistente non ha fornito indicazioni specifiche.

In definitiva, dunque, deve ordinarsi alla Azienda Usl n. 11 di Empoli di riammettere il ricorrente al proprio posto di lavoro.

P.Q.M.

Ordina all'Azienda Usl n. 11 di Empoli di riammettere il dott. ~~Stefano~~ al proprio posto di lavoro;

manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.


Firenze, 28.7.2007

Il Giudice del Lavoro

Dott.ssa Nicoletta Tatti



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
FIRENZE il 31 LUG 2007
NEL CANTIERE
Vincenza Rosalba D'Orto



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO RISORSE UMANE

VISTA la sentenza n. 3193/06 con la quale il Tribunale Civile di Locri in funzione di G.L. ha accolto il ricorso della ██████████ e per l'effetto ha annullato la delibera n. 825 del 7.10.2003 del Commissario Straordinario ed ogni atto ad esso consequenziale;

CONSIDERATO che nella parte dispositiva il G.L. ha ordinato, tra l'altro, all'AS n. 9 di Locri di riassegnare la ██████████ all'incarico di Responsabile dell'U.O. Consultoriale per come conferitole con delibera n. 323 del 16.04.1998,

CONSIDERATO, altresì, che nella citata sentenza l'AS n. 9 è stata condannata al pagamento delle spese di lite quantificate nella misura di € 3.100,00 di cui € 100,00 per spese vive, € 1.500,00 per diritti ed € 1.500,00 per onorario, oltre IVA e CAP, il tutto da distrarsi a favore dei procuratori antistatari

VISTA la nota di trasmissione dell'Ufficio Legale n. 568 del 28.11.06;

VALUTATO opportuno procedere spontaneamente alla esecuzione della sentenza al fine di evitare una esecuzione coatta nonché un aggravio di spese e competenze di giudizio;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario Aziendale e del Direttore Amministrativo;
Su conforme proposta del Direttore Dell'Ufficio Risorse Umane;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,

PRENDERE ATTO della sentenza emessa dal Tribunale Civile di Locri - Sezione Lavoro - n. 3193/06;

REINTEGRARE la ██████████ nell'incarico di Responsabile dell'U.O. Consultoriale come conferitole con delibera n. 323 del 16.04.1998;

NOTIFICARE la presente a cura dell'ufficio Affari Generali all'Ufficio stipendi, alla Risorse Finanziarie, alla Direzione Sanitaria H, al Dipartimento Materno Infantile, all'interessata e alla ciascuna per le parti di propria competenza.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Sanitario Aziendale

Il Presidente

I Componenti

REVOCA INCARICHI: STOP ALLA DISCREZIONALITÀ DELLE AZIENDE

ADEMPIMENTI E ESTREMI DI ESECUTIVITA'

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON E' SOGGETTO AL CONTROLLO PREVENTIVO DELLA REGIONE AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. N° 11/2004

Il Direttore Affari General Ass.

PROVVEDIMENTO SOGGETTO A CONTROLLO REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 13 L. R. N° 11/2004
INVIATO ALLA REGIONE _____ Prot. n. _____

Il Direttore Affari Generali e Ass.

AFFISSO ALL'ALBO DELL'AZIENDA IL 2 _____

Il Direttore Affari Generali e Ass

INVIATO AL COLLEGIO SINDACALE _____ Il Direttore Affari Generali e Ass

INVIATO ALLA DIREZIONE GENERALE 2010 _____ Il Direttore Affari Generali e Ass

INVIATO, PER GLI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI DI COMPETENZA, AGLI UFFICI:

Uff. Progr. E Controllo Gest. <input type="checkbox"/>	Uff. Gest. Risorse Finanziarie <input type="checkbox"/>
Osserv. Epidemiologico <input type="checkbox"/>	Uff. Att. Tecn. e Patrimonio <input type="checkbox"/>
Sviluppo Sist. Qualità e Marketing <input type="checkbox"/>	Distretto Nord <input type="checkbox"/>
Uff. Form. Agg. Prof.le <input type="checkbox"/>	Distretto Sud <input type="checkbox"/>
URP <input type="checkbox"/>	Direzione Sanit. Ospedaliera <input type="checkbox"/>
Direzione Amm.va <input type="checkbox"/>	Ufficio Infermieristico e Tecnico <input type="checkbox"/>
Direzione Sanitaria Aziendale <input type="checkbox"/>	Dip. Area San. Territoriale <input type="checkbox"/>
Direz. Dip. Area Amm.va <input type="checkbox"/>	Dipart. Area Prevenzione <input type="checkbox"/>
Ufficio Affari Legali <input type="checkbox"/>	Dip. di Salute Mentale <input type="checkbox"/>
Uff.Gest. Risorse Umane <input type="checkbox"/>	Area dei Servizi Sociali <input type="checkbox"/>
Uff. Gest. Beni e Serv. <input type="checkbox"/>	Servizio Farmaceutico Aziendale <input type="checkbox"/>

La presente è copia conforme all'originale depositato agli atti d'ufficio e si rilascia per uso amministrativo

data _____

Il Direttore Affari Generali e Ass

PROCURATORE GENERALE
INFORMAZIONE DEL GIUDICE
INTERESSI DELLE PARTI
ELENCO DEI
08.11.06
[Signature]

RG
3193/06 SENT.
11069/06 CRON.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI

Il Giudice designato, [redacted], in
funzione di giudice del lavoro, nel procedimento avente n.
di RG 94/04, ha pronunciato, all'udienza del 18/10/2006,
la seguente

SENTENZA

Nella causa vertente tra:

[redacted] elettivamente domiciliata in Locri presso
lo studio [redacted] che la rappresenta e
difende, unilateralmente all' [redacted] come da
procura in atti;

ricorrente

AZIENDA SANITARIA N. 9 di Locri, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall

convenuta

e

elettivamente domiciliata in Locri presso lo studio dell' da cui è rappresentata e difesa unitamente all' come da procura in atti.

terza chiamata in causa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 9/1/2004, parte ricorrente adiva il Tribunale civile di Locri, in funzione di giudice del lavoro e a tal fine esponeva che

- con delibera n. 359/98, il Direttore Generale dell'ASL di Locri provvedeva all'istituzione dei Dipartimenti e veniva individuato il DIPEV -Dipartimento per la procreazione e l'età evolutiva-;
- con delibera n. 323/dcl 16/4/1998, il Direttore Generale affidava la Dirigenza della U.O. Consultoriale alla ricorrente;
- nel gennaio 2000, la ricorrente veniva sottoposta a verifica della sua attività conclusasi positivamente, dato che la stessa risultava avere realizzato gli obiettivi assegnati;
- con delibera n. 620/02, il Direttore Generale approvava i piani di intervento affidando la responsabilità della gestione ed organizzazione al Dirigente dell'U.O Consultoriale di Roccella Ionica;

- con delibera n. 825 del 7/10/2003, il Commissario Straordinario affidava l'incarico della riorganizzazione del servizio Consultoriale dell'ASL alla _____, stabilendo al contempo che si intendevano revocati tutti gli atti in contrasto con detta delibera;
- detto incarico veniva attribuito sull'assunto che era necessario provvedere ad una riorganizzazione dei consultori familiari a firma della _____
- la revoca dall'incarico dirigenziale della ricorrente era illegittima in quanto posta in contrasto non solo con la normativa sul procedimento amministrativo e cioè con le modalità previste dagli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 che prevedono la preventiva informazione nonché l'instaurazione di un contraddittorio con la parte interessata, ma altresì con gli artt. 29 e 34 del CCNL della dirigenza che ricollega la revoca dagli incarichi ai risultati negativi della gestione;
- adito il medesimo Tribunale con ricorso ex art. 700 cpc, la _____ otteneva ordinanza di accoglimento dell'istanza cautelare con conseguenziale sospensione del provvedimento di revoca dell'incarico dirigenziale impugnato;
- detta ordinanza veniva riformata in sede di reclamo con provvedimento collegiale del 19 maggio 2004.

Ciò premesso, chiedeva al giudice adito che, previo annullamento e/o disapplicazione della delibera n. 825/03 del Commissario Straordinario e della nota 21/11/2003 del direttore sanitario aziendale, alla ricorrente venisse restituito il precedente incarico di Dirigente dell'U.O. Consultoriale dell'ASL illegittimamente revocato.

Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'ASL di Iocri, la quale preliminarmente eccepiva la nullità del ricorso per eccessiva indeterminatezza dello stesso, avuto specifico riguardo anche alla domanda di risarcimento dei danni priva di qualsiasi riferimento al quantum risarcitorio.

Rilevava, al contempo, che la domanda di merito, avanzata con il ricorso notificato il 2 luglio 2004, era nulla anche perché la stessa, inoltrata sulla falsariga di un ricorso in riassunzione (o prosecuzione) di un giudizio cautelare, non poteva essere considerata tale atteso che con il ricorso "in riassunzione" della successiva fase di merito, depositato in data 9/1/2004, si andava a chiedere la conferma di un'ordinanza cautelare non più esistente in quanto revocata in sede di reclamo.

Nel merito, eccepiva che l'ASL aveva operato correttamente nell'aver conferito alla l'incarico in precedenza assegnato alla ricorrente, in quanto lo stesso era stato conferito sulla base di un nuovo assetto organizzativo che, facendo venir meno quello precedente, aveva comportato la caducazione e la cessazione degli incarichi dirigenziali incompatibili con la nuova organizzazione.

Si costituiva, altresì, la quale associandosi alle difese dell'ASL, chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza dello stesso.

In particolare, rilevava che l'incarico dirigenziale della aveva natura provvisoria e ciò era ovviuso dalla stessa delibera n. 323/98 di assegnazione dell'incarico dirigenziale, nonché dall'art. 50 dell'atto aziendale (delibera n. 1177/2001) che stabiliva la cessazione automatica di tutti gli incarichi dirigenziali a seguito dell'entrata in vigore dell'atto aziendale stesso.

In data 7 aprile 2005 veniva emessa ordinanza ex art. 213 cpc: avente ad oggetto richiesta di informazioni all'Assessorato alla sanità della Regione in merito all'iter di verifica dell'atto aziendale n. 1177/01.

Indi la causa, documentalmente istruita, previo deposito di note difensive autorizzate, veniva discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso per indeterminatezza dello stesso, avanzata dalle resistenti.

L'eccezione è infondata e va disattesa.

Il ricorso inoltrato con domanda depositata in data 9/1/2004, costituisce un'autonoma domanda di merito che, come tale, pur facendo riferimento a quanto statuito nella parte dispositiva della prima ordinanza cautelare di accoglimento del ricorso ex art. 700 cpc (e cioè di riassegnazione dell'incarico dirigenziale) successivamente revocata nella fase di reclamo, introduce un autonomo giudizio di merito che non si pone, contrariamente a quanto sostenuto dalle resistenti, come giudizio in prosecuzione o in riassunzione di un precedente procedimento cautelare di cui chiedere la conferma.

Il presente giudizio, costituisce infatti, un'autonoma domanda sganciata dalla fase cautelare antecedente cui pure fa riferimento ed, in quanto autonomo, non è soggetto né alle conseguenze né agli effetti di cui all'art. 669 novies cpc.

A mente di detto articolo infatti, "se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all'art. 669 octies, ovvero se successivamente al suo

inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia".

Con l'introduzione di un autonomo giudizio di merito, in sostanza, la parte interessata non intendeva agire per evitare le conseguenze di cui all'art. 669 octies cpc, quanto voleva che il giudizio di cognizione istaurato ex novo si concludesse positivamente al pari di quello conclusosi con l'ordinanza di prime cure emessa in sede cautelare.

La domanda avanzata con il presente giudizio di merito, ancorché faccia, infatti, riferimento al contenuto di un'ordinanza cautelare di prime cure, ha inteso con l'espressione usata nelle conclusioni *"La conferma del provvedimento d'urgenza e le statuizioni in esso contenute"* da un lato, richiedere quanto era stato già chiesto con ricorso ex art. 700 dall'altro, conseguire quanto già ottenuto con l'ordinanza cautelare che aveva accolto la domanda d'urgenza nella prima fase.

L'autonomia della domanda di merito del resto trova conferma nel fatto che nell'intestazione del ricorso, viene espressamente detto che si agisce per ottenere *"l'annullamento e/o disapplicazione della delibera n. 825/03 del Commissario Straordinario e della nota 21/11/2003 del direttore sanitario aziendale"*.

Del pari, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dall'ASL con riferimento alla domanda risarcitoria che, a suo dire, si presenterebbe in modo tanto generico da non poter sfuggire ad un preliminare giudizio di inammissibilità.

Occorre rilevare che parte ricorrente non ha dispiegato in questa sede alcuna domanda di risarcimento danni per il dedotto comportamento illegittimo dell'ASL,

Nelle conclusioni del ricorso il procuratore di parte ricorrente, dopo aver chiesto la riassegnazione della ricorrente nel posto in precedenza rivestito, si esprime nei seguenti termini "Con riserva di chiedere la condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni subiti".

Usando questa locuzione, chi ha agito in giudizio non ha espresso l'intenzione di avanzare contemporaneamente anche domanda di risarcimento danni ma ha, unicamente, anticipato la sua volontà di inoltrare un futuro ed eventuale giudizio di merito nell'ipotesi di esito positivo del presente.

Nel merito, il ricorso è fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.

Dalla copiosa documentazione prodotta da parte ricorrente relativa all'espletamento in concreto dell'incarico dirigenziale affidato alla ██████████, risulta che la stessa, dal 1998 e per tutto il periodo in cui la stessa ha diretto il DIPFV, ha svolto il suo incarico a tempo pieno, come si legge nella delibera di incarico n. 323 del 1998, coordinando tutta l'attività dei consultori familiari del comprensorio, gestendo in sostanza tutto ciò che riguardava l'organizzazione dei consultori già istituiti e disponendo l'apertura di nuovi, la gestione dei finanziamenti e dei progetti riguardanti l'andamento della struttura complessa affidatale, nonché dei corsi di formazione di tutti gli operatori.

Invero la ricorrente, con delibera n. 323 del 1998 (in atti) era stata nominata, in concomitanza con l'istituzione del Dipartimento per la procreazione e l'età evolutiva (DIPEV), dirigente dell'U.O. Consultoriale che, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento del DIPEV, svolge, presso ogni Polo sanitario "attività sociale, psicologiche, sanitario, educativo pedagogiche,

preventive, assistenziali, diagnostiche e terapeutiche, ...".

Orbene, ciò che viene in discussione in questa sede è la validità dell'atto di affidamento di detto incarico, e cioè quello di riorganizzazione del Servizio Consultoriale dell'Azienda Sanitaria alla

avvenuto con delibera n. 825 del 7/10/2003 che, di fatto, ha comportato la revoca dall'incarico in precedenza assegnato alla [REDACTED].

Nella stessa delibera n. 825/03, della quale si chiede in questa sede di merito l'annullamento e/o la disapplicazione, si legge infatti che "si intendono revocati tutti gli atti in contrasto con la presente deliberazione", con ciò intendendo fare riferimento alla delibera n. 323 del 16/4/1998 con cui era stata in precedenza affidata la dirigenza dell'U.O. Consultoriale alla [REDACTED].

Nella specie, il giudicante ha il compito di vagliare la legittimità o meno dell'atto di revoca dell'incarico dirigenziale della ricorrente che rappresenta il contenuto sostanziale dell'atto con cui l'ASL ha formalmente attribuito il medesimo incarico alla dott.ssa [REDACTED] alla stregua dei principi che regolano il diritto privato.

Le determinazioni delle pubbliche amministrazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte, infatti, dagli organi preposti con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, come sancito dall'attuale TU n. 165 del 2001. Ragione questa che porta ad escludere l'applicazione delle norme sul procedimento amministrativo la cui violazione costituisce una delle doglianze di parte ricorrente all'atto impugnato.

Orbene, vediamo che nel corpo della motivazione dell'atto di attribuzione di incarico alla (atto del 825/CS del 7/10/2003) si legge che l'incarico di cui è stato attribuito al fine "di provvedere ad una riorganizzazione dell'attività consultoriale identificando un Direttore che coordini l'attività di tutti i consultori".

Nella motivazione, a ben vedere, ancorché venga fatto riferimento ad una riorganizzazione del servizio consultoriale, non vi è alcun cenno alla riorganizzazione ed un riassetto di tutte le dirigenze dell'ASL.

Per tale ragione è priva di pregio l'argomentazione a sostegno della difesa dell'ASL secondo cui l'incarico "provvisorio" conferito alla [REDACTED] doveva necessariamente venir meno essendo relativo ad un determinato assetto organizzativo che doveva mutare a seguito dell'approvazione dell'atto aziendale che, all'art. 50, prevedeva la cessazione automatica di tutti gli incarichi dirigenziali non correlati a posti di dotazione organica conferiti a seguito di procedure concorsuali.

Detta argomentazione difensiva, fatta propria anche dalla difesa della controinteressata, non vale a considerare legittimo l'atto di revoca impugnato in questa sede.

Dall'istruttoria compiuta non è emerso che l'atto aziendale adottato con delibera n. 1177 del 24 novembre 2001 fosse, all'epoca dei fatti di causa, operativo ed efficace.

L'art. 12 della legge della Regione Calabria n. 2 del 22/1/1996, nel cui vigore è stata emessa la delibera n. 1177/2001, oggetto di contestazione, non fa rientrare gli atti aziendali tra quelli espressamente elencati che soggiacciono al controllo preventivo di legittimità, tra quegli atti cioè per i quali, qualora il detto controllo

non sia esercitato, si verifica una approvazione tacita ex comma 2 art. 12 legge regionale citata.

Non potendosi applicare *ratione temporis* il disposto di cui all'art. 13 del piano regionale per la salute adottato con legge regionale 19/3/2004 n. 11 che, viceversa, ha espressamente individuato gli atti aziendali tra quelli da assoggettare a controllo preventivo di giunta, ne consegue che la delibera di adozione dell'atto aziendale - espressamente definito dal legislatore atti di diritto privato- non assoggettata a controllo preventivo, è invece sottoposta alla verifica di conformità a cura dell'osservatorio preposto rispetto alle linee guida regionali.

Al fine di valutare la operatività dell'atto aziendale, non potendosi fare applicazione della legge regionale del 2004 in quanto successiva alla sua emissione, né a quella precedente del 1996 che non fa rientrare gli atti aziendali tra quelli da sottoporre a controllo preventivo, occorre fare riferimento all'art.1-bis del D.Lgs.30/12/1992 n. 502, come modificato dal D.Lgs 1999 n.229.

Detto articolo stabilisce, infatti, che *" In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali"*

La necessità della previa verifica di conformità alle linee guida regionali dell'atto aziendale è, fra l'altro, una circostanza confermata dalle due informative rese dalla Regione Calabria, entrambe in atti, e cioè sia

quella del 10 marzo 2004 n. 5133, sia quella del 14/2/2006 n. 3224.

Nel caso in questione, non risulta che l'atto aziendale adottato dall'AST, con la delibera n. 1177/2001 abbia superato la verifica di conformità rispetto alle linee guida regionali a cura dell'osservatorio proposto, non essendo stato prodotto alcun atto che lo dimostra.

La mancata operatività dell'atto aziendale all'epoca dei fatti in questione fa venir meno la validità dell'atto di revoca della ██████ dall'incarico di direzione della struttura complessa cui era addetta per nullità della delibera che lo presuppone e comporta la consequenziale riviviscenza del precedente incarico.

Ulteriore profilo di illegittimità dell'atto di revoca dell'incarico di struttura complessa della ricorrente è che lo stesso, in quanto atto gestionale, non è intervenuto secondo i modi ed i criteri prescritti dalla contrattazione collettiva dirigenziale.

Orbene, a mente dell'ultimo comma dell'art. 28 del CCNL dei Dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale, "la revoca dall'incarico affidato avviene con atto scritto e motivato a seguito di accertamento della sussistenza di una delle cause previste dall'art. 34, secondo le procedure e con gli effetti ivi indicati".

Il successivo art. 34 CCNL stabilisce, inoltre, quali sono gli effetti che conseguono ad una valutazione negativa dello svolgimento dell'attività dirigenziale che richiede l'adozione preliminare di un procedimento di verifica cui segue l'eventuale accertamento della responsabilità dello stesso dirigente.

Nel caso di specie, dall'istruttoria espletata è emerso che non solo la ██████ ha svolto proficuamente l'incarico dirigenziale assegnatole, ma dalla verifica dei risultati

conseguiti effettuati dall'Ufficio Verifica dell'Azienda nel gennaio 2000, è risultato che la ricorrente aveva positivamente realizzato gli obiettivi conferiti.

Il conseguimento di risultati positivi è, infatti, emerso da documentazione più recente che ha ad oggetto la "rendicontazione dell'attività U.O consultoriale aggregata al Consultorio familiare di Roccella Ionica", stilato dalla stessa ricorrente (v. prot. n. 156 del 17/3/2003, in atti).

All'illegittimità della revoca dall'incarico dirigenziale de quo, deve conseguire l'ordine all'ASL n. 9 di Locri, in persona del legale rappresentante pro tempore, di riassegnare alla ricorrente l'incarico di Responsabile dell'U.O. Consultoriale come conferitole con delibera n. 323/98, previo annullamento della delibera n. 825/03 con cui è stato assegnato alla

l'incarico di riorganizzazione del Servizio consultoriale dell'ASL.

Non risulta, infatti, che alla ricorrente sia stato attribuito altro incarico dirigenziale della stessa entità (e cioè direzione di struttura complessa), né la difesa dell'ASL ha eccepito nel corso del giudizio di avere operato un passaggio ad incarico di funzioni dirigenziali diverse tenendo ad es. conto "della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente...applicando il criterio della rotazione degli incarichi" utilizzando i poteri conferiti dall'art. 19 del TU n. 165 del 2001.

Su tali basi, il ricorso deve essere accolto e per l'effetto deve essere annullata la delibera n. 825 del 7 ottobre 2003 del Commissario Straordinario ed ogni atto ad esso consequenziale con ordine all'ASL n. 9 di Locri, in

persona del legale rappresentante pro tempore, di
riassegnare alla [REDACTED] l'incarico di
Responsabile dell'U.O. Consultoriale;

Le spese di lite vanno poste a carico dell'ASL nella
misura indicata in dispositivo.

Quanto alle spese nei confronti della
[REDACTED], queste vanno compensate.

PQM

Definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in
data 9/1/2004, così decide:

Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la delibera
n. 825 del 7 ottobre 2003 del Commissario Straordinario ed
ogni atto ad esso consequenziale;

Ordina all'ASL n. 9 di Locri, in persona del legale
rappresentante pro tempore, di riassegnare alla dott.ssa
[REDACTED] l'incarico di Responsabile dell'U.O.
Consultoriale come conferitolo con delibera n. 323 del
16/4/98;

Condanna l'ASL n. 9 di Locri, in persona del legale
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di
lite della presente fase di merito, da distrarre in favore
dei procuratori costituiti, nella misura di 3.100,00 euro
di cui 100,00 per spese vive, 1.500,00 per diritti e
1.500,00 per onorario oltre iva e cpa.

Compensa nei confronti di [REDACTED] le spese
di lite.

Locri, 18/10/2006.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 8 NOV. 2006

N. 1231-1/06 R.G.AC

N. 576/07 Cron.



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:

[Redacted names and signatures]

all'udienza camerale del 2 MARZO 2007 ha deliberato la seguente

ORDINANZA

sulla richiesta di sospensione della esecutività della sentenza n. 3193/06 emessa in data 19 ottobre 2006, dal Giudice del Lavoro di Locri nella controversia, avente ad oggetto pubblico impiego con pregiudiziale in materia di efficacia, validità o interpretazione, fra

quale parte ricorrente, [Redacted] e l'A.S.L. 9 di Locri quali parti convenute,

a istanza

di rappresentata e difesa dall'elettivamente domiciliata

in virtù di procura a margine della memoria difensiva ex art. 416 c.p.c. del giudizio di primo grado -

APPELLANTE

nei confronti

di [redacted] rappresentata e difesa dall' [redacted] elettivamente domiciliata

APPELLATO

nonché

Azienda Sanitaria Locale n.9 di Locri in persona del legale rappresentante pro-tempore -

APPELLATO

FATTO E DIRITTO

La Corte, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 2 marzo 2007; sentito il relatore;

osserva

ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza numero 3193/06, in data 18 ottobre 2006, del G. L. di Locri, che ha annullato l'ordine di servizio con cui l'istante veniva sostituita a [redacted] nella dirigenza di un Reparto dell'Azienda Sanitaria n. 9 di Locri, ponendo a carico dell'Azienda l'obbligo di restituire la [redacted] al posto in precedenza occupato.

La pronuncia appellata ha compensato interamente tra le parti private le spese di giudizio, condannando l'Azienda a rimborsare dette spese alla [redacted]

Al riguardo va rilevato quanto segue.

Ai sensi dell'art. 431 c.p.c. sono provvisoriamente esecutive "le sentenze che pronunciano condanna" in favore, rispettivamente, del lavoratore e del datore di lavoro.

La provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado attiene, quindi, soltanto alle sentenze c/o ai capi che pronunziano condanna.

Inoltre, è sempre necessario che sia in corso un'esecuzione forzata, iniziata sulla base della sentenza stessa.

Consegue che, nella specie, l'istanza è inammissibile, per mancanza di interesse, non essendo stata pronunciata alcuna condanna a carico della [redacted] ed essendo incoercibile l'ordine, pronunciato nei confronti dell'Azienda, di reintegrare la [redacted].

Tanto senza tralasciare di evidenziare che quest'ultima all'udienza del 26 febbraio 2007, si è costituita ed ha dedotto di essere stata reintegrata dall'Azienda nel posto precedentemente assegnatole.



Deduzioni che ha svolto pure l'Azienda nella memoria depositata all' odierna udienza, specificando che, con deliberazione commissariale n. 134 in data 20 dicembre 2006, la [redacted] è stata reintegrata nell'incarico di responsabile dell'U.O. consultoriale, prima conferitale.

Sicché, essendo stata la sentenza già eseguita, l'istanza, comunque, non può essere accolta.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza di inibitoria di cui premessa, mandando alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 2 marzo 2007.

Il Presidente est.



[Redacted signature]



Depositata in Cancelleria il 07 MAR. 2007



[Redacted signature]

Sospensione salario di posizione - diffida



Al Sig. Direttore Generale
ASL n.° 4 Cosenza
e, p.c. Al Direttore U.O.C. Risorse Umane
Al Responsabile del Procedimento

La scrivente O.S., firmataria del vigente CCNL della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa ha ricevuto diverse e numerose segnalazioni in merito ad una decisione, assunta dalla Direzione Generale dell'ASL e comunicata ai Dirigenti dal Direttore delle Risorse Umane. Dalle notizie assunte e poi, purtroppo, verificate con il controllo dei cedolini e delle buste paga, "è stato dato avvio alla procedura di revisione dell'indennità di posizione – parte variabile aziendale – da rideterminarsi sulla base del ricalcolo dei relativi fondi aziendali". "a decorrere dal prossimo mese di giugno, la suddetta indennità sarà provvisoriamente sospesa".

Questo è quanto deciso dall'Azienda.

La decisione assunta è di una gravità tale che, ovviamente, non può passare sotto silenzio. È fin troppo evidente l'ignoranza delle regole a partire dalla stessa definizione della quota salariale che è stata sospesa.

Nella lettera la posizione – variabile aziendale – viene definita "Indennità". È veramente paradossale che si sospende una voce salariale della quale non si conosce neppure la definizione corretta. Non è una "Indennità". La definizione corretta è "Salario di Posizione".

Ma veniamo al merito. Si sospende una quota del Salario di Posizione per il semplice sospetto che il Fondo possa non essere capiente. Siamo veramente all'assurdo.

La Direzione Generale e gli uffici preposti, prima sospendono quote significative del Salario e poi effettuano le verifiche. Ma non dovrebbero essere fatte prima le verifiche e poi, eventualmente procedere?

E ci chiediamo come sia possibile che si approvino i bilanci preventivi e consuntivi, che si assegnino incarichi e poi, a distanza di mesi e di anni, ci si accorga della necessità di procedere al "ricalcolo dei relativi fondi aziendali"? E da dove nasce questa esigenza? E per quale motivo? Forse chi ha fatto i conti in precedenza, li ha sbagliati? E possiamo conoscere il nominativo di chi ha sbagliato, eventualmente, i conti? E se l'entità dei Fondi è errata allora vuol dire che i bilanci dell'ASL, ancorché approvati, sono falsi? E la Regione è stata informata di questi passaggi? E quali iniziative la Direzione Generale intende intraprendere nei confronti di chi ha (avrebbe)?

Nella nota inviata ai Dirigenti c'è scritto. "Sarà eventualmente ripristinata, con la stessa decorrenza, nei limiti in cui lo consentirà la capienza del relativo fondo, ricalcolato, ai sensi della vigente normativa."

Possiamo sapere qual è la "vigente normativa" cui fa riferimento la lettera? E cosa dobbiamo dedurre, che la precedente determinazione dei Fondi è stata fatta violando la legge?

Potremmo continuare con le domande all'infinito. Ci fermiamo a queste prime, alle quali, però chiediamo risposte immediate.

Crediamo non sia il caso di dilungarsi oltre. Chiediamo l'immediato ripristino del Salario di Posizione, Parte Variabile a partire già dal prossimo mese. Nel caso in cui ciò non dovesse avvenire, chiediamo, già da ora, gli interessi e la rivalutazione monetaria per le somme non percepite e/o percepite in ritardo.

Chiediamo inoltre il nominativo del funzionario responsabile del procedimento sul quale l'Amministrazione dovrà rivalersi per le spese legali e per le somme che eventualmente l'Azienda dovesse essere costretta a pagare.

Chiediamo inoltre il nominato del responsabile che ha calcolato i fondi ed il nominativo di chi è stato designato a rideterminarli.

Vogliamo conoscere le iniziative che la Direzione Generale intende assumere per ripristinare il rispetto delle regole contrattuali. Chiediamo l'immediata convocazione di un tavolo negoziale, perché non è accettabile che l'Azienda, unilateralmente, e senza sentire le Organizzazioni Sindacali dei Dirigenti, proceda a modificare il Salario.

In attesa di un immediato riscontro, porgo distinti saluti.

Crotone 18 agosto 2007

Il Segretario Regionale
Dr. Armodio Lombardo



Conferenza Stato Regioni 1 agosto 2007: riordino del sistema di Formazione continua in Medicina

CREDITI PER IL TRIENNIO 2008-2010

In data 1 agosto 2007 è stato siglato l'accordo Stato-Regioni concernente il "Riordino del sistema di Formazione continua in Medicina".

Nell'accordo è riportato, tra l'altro, che ogni operatore sanitario deve acquisire 150 crediti formativi nel triennio 2008-2010 secondo la seguente ripartizione:

50 crediti/anno (minimo 30 e massimo 70 per anno) per un totale di 150 nel triennio 2008-2010.

In particolare, dei 150 crediti formativi del triennio 2008-2010, almeno 90 dovranno essere "nuovi" crediti, mentre fino a 60 potranno derivare dal riconoscimento di crediti formativi acquisiti negli anni della sperimentazione a partire dall'anno 2004 fino all'anno 2007.

Le misure legate agli incentivi e/o alle sanzioni che interverranno in ordine all'acquisizione dei crediti formativi saranno adottate e rese note a seguito di un confronto con i soggetti interessati (parti sociali, organizzazioni di categoria, ecc.).

CREDITI PER L'ANNO 2007

Per l'anno 2007 è confermato il debito formativo per gli operatori sanitari fissato in n. 30 (trenta) crediti formativi

PROROGA DELLA FASE SPERIMENTALE FINO AL 31 DICEMBRE 2007

È prorogato il vigente programma sperimentale di educazione continua in medicina fino e non oltre il 31 dicembre 2007

Recensioni

Gioacchino Pagliaro e Alessandro Salvini hanno curato la stesura di “Mente e Psicoterapia” pubblicato con la casa editrice UTET Università, che sarà in distribuzione in tutte le librerie italiane dal mese di settembre, con due obiettivi: il primo obiettivo è quello di offrire al lettore la possibilità di trovare la letteratura scientifica relativa all’applicazione del Modello Olistico in Psicologia Clinica e Psicoterapia, il secondo obiettivo è consistito nel presentare, attraverso l’esperienza professionale maturata dai colleghi che hanno contribuito alla sua stesura, una nuova definizione della mente.

L’essere umano, quando fronteggia la vita quotidiana in generale e le situazioni problematiche, i vissuti di disagio, le condizioni di malessere e di sofferenza, si confronta con realtà costruite cognitivamente e attraverso le interazioni sociali. Parallelamente utilizza aspettative, piani d’azione, competenze, risorse più o meno funzionali al benessere e all’adattamento, che spesso portano ad alimentare e ad amplificare i problemi piuttosto che contribuire a risolverli.

I capitoli curati da Alessandro Salvini, Maria Quarato, Elisa Martino, Antonio Iudici, Silvia De Aloe, Claudio Fasola, Simona Luciani e Marco Inghilleri, condividendo la prospettiva teorica Interattivo-cognitiva, hanno approfondito questi aspetti teorici sostenendo che tali anticipazioni e strategie che guidano l’azione umana non sono mai rappresentate unicamente su uno scenario intrapsichico e individuale. I capitoli curati da Gioacchino Pagliaro, Laura Franzetti, Maria Cristina Colistro, Sara Ruiba ed Elena Zorzi hanno posto l’attenzione sul concetto di mente estesa presentando ricerche ed esperienze in campo clinico e psi-

coterapico che evidenziano l’interconnessione e interdipendenza tra le menti e l’importanza di un nuovo modello teorico capace di includere i concetti di energia e di spiritualità. Questa consapevolezza è il filo conduttore di questo lavoro e il principio ispiratore delle metodologie psicoterapeutiche in esso proposte.

Il testo quindi approfondendo prospettive teoriche e pratiche cliniche proprie della psicoterapia interattivo-cognitiva, e avvalendosi di alcuni principi della fisica quantistica conferma che la psicologia clinica e la psicoterapia in modo creativo ed efficace stanno ridefinendo i concetti di salute e di psicopatologia all’interno del modello emergente Mente-Corpo-Energia.

Il libro offre inoltre al lettore l’opportunità di verificare come la meditazione può integrarsi nella pratica clinica e nell’attività di psicoterapia indipendentemente dal modello teorico di riferimento.

L’attualità dei temi trattati, i contenuti innovativi ed il rigore nella scelta delle fonti, rendono il libro fruibile sia dagli psicoterapeuti, dagli psicologi, dagli psichiatri, dai medici sia da coloro che, sanitari e non, sentono la necessità di una nuova concezione della mente e di comprendere come questa può contribuire nel processo di cura e di guarigione.

Gioacchino Pagliaro Psicologo e Psicoterapeuta, Direttore della U.O.C. di Psicologia Clinica Ospedaliera dell’AUSL di Bologna. Responsabile della Sezione Emilia-Romagna della Società Italiana di SIPNEI. gioacchino.pagliaro@ausl.bo.it

Alessandro Salvini, Psicologo Psicoterapeuta, Professore Ordinario di Psicologia Clinica dell’Università di Padova. Consulente scientifico della Scuola di Specializzazione di Psicoterapia Interattivo-cognitiva di Padova.

COMPONENTI ORGANI NAZIONALI

SEGRETERIA NAZIONALE

MARIO SELLINI

SEGRETARIO GENERALE
Tel. 0968/76244 - 348/4112553
e.mail: sellini@tin.it

PAOLO MOSCARA

Tel. 0832/753217 - 348/4112550
e.mail: paolomoscara@virgilio.it

VITO TUMMINO

Tesoriere
Tel. 031/523327 - 348/4112554
e.mail: vitotu@tin.it

MAURIZIO MICOZZI

Tel. 0734/6255052 - 348/2630003
e.mail: 55mico@virgilio.it

RINALDO PERINI

06/8860828 - 348/3701599
e.mail: rinperi@libero.it

GIOVANBATTISTA TIENGO

02/6691184 - 335/6082191
e.mail: giovanbattistatiengo@libero.it

NATALIO FLARA'

Tel. 085/8020305 - 348/4112558
e.mail: flara@tin.it

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

MEMBRI

ALESSANDRONI VINICIO	0736/844413	FRATI FULVIO	0521/393108	PIERUCCI FERDANO	0585/45913
ANDREGETTI MARIA LUISA	347/4917889	FUSARI PAOLO	347/1500460	PIROMALLI CARLO	090/2224925
ARCICASA ANGELO	0434/736234	GENTILE SALVATORE	0835/986450	POLI GIACOMO	0376/919155
ARTICO NICOLA	0586/614258	GIOSI PAOLA	0344/43060	POLIERI MAURIZIO	347/3808741
BALDASSARRE GIROLAMO	0874/823714	GOLLO ISIDORO	0835/243704	PUPULIN GIORGIO	049/9324988
BELLISARIO PIER PAOLO	0872/706498	INFURCHIA GIUSEPPE	0922/733580	PUTZOLU DOMENICO	0783/81828
BERNARDINI ENRICO	0746/483073	INNEO GIUSEPPE	338/4678461	RASSU MARIA ROSA	079/9959809
BERTINI ANTONIO	075/5280761	LAVARINO PIERO	011/7094711	REITANO FRANCESCO	0464/554743
BINI LAURA	339/5324246	LAZZARI DAVID	0744/423871	RIPPA ARTURO	081/5001275
BOZZARO PAOLO	095/7716706	LIO SONIA	335/6677205	ROSSI RITA	041/5294655
BRUSATI ANNA	0321/3734838	LETTINI GIANFRANCO	0972/39239	ROSSINI MARIO	335/5995603
CALLONI GIOVANNI	329/7509118	LOMBARDO ARMODIO	338/1429311	RUBINO VINCENZO	349/7923121
CALVANI ROBERTO	0432/553571	MANFREDA PAOLO	0863/441720	SANTORO LUCIA	055/483010
CARTISANO ORLANDO	0963/591650	MANGLIA RAFFAELE	0832/606931	SARTORELLI MARIA CHIARA	347/5142566
CASULA SEVERINO	388/6154491	MARENCO GIANCARLO	0141/392729	SCACCIONI RAFFAELLA	0161/250097
CAVADI GIOVANNI	030/2410140	MARTELLI CARMELA	339/5088096	SCARDILLI SALVO	095/894367
CAVION ROBERTO	0444/511113	MARTIN MARIA ROSA	347/2592282	SCOLLO SALVATORE	0932/768606
CERIONI ANNA GRAZIA	0721/882849	MASCI SILVIA	0434/553627	SELLINI MARIO	0968/76244
COLOMBARI MANUELA	051/6838432	MAZZOLDI MARIANTONIETTA	0471/908594	SERRA LETIZIA	0131/443370
CONTARDI M.CLEOFE	0721/739722	MEGNA FRANCESCO	0962/924262	SIGNORI LINO	045/8015471
CORDARO ENZO	06/65104301	MELILLO ANNA ROSA	080/3254940	SOLARI SILVANO	0187/732772
D'ANGELO ANNA	0885/781776	MELIS CATERINA	0781/660206	SPITALE GIUSEPPE	0931/724292
D'IMPORZANO AGOSTINO	0187/533791	MERCURI EUGENIO	0968/25331	TADDEI BRUNO	051/6224285
DE BORTOLI VIRGINIO	0437/931375	MERLINI FRANCO	02/58013132	TIENGO GIOVANBATTISTA	335/6082191
DE DONATO COSIMO	099/9727423	MICOZZI MAURIZIO	0734/965752	TIMPANO MARCO	0587/273378
DI GIAMMARCO GILDA	0861/591737	MOSCARA PAOLO	0832/753500	TOSSICHELLI VALERIA	071/5963813
DI LIBERTO CARLA	0783/317901	NARDIN BRUNO	347/4334386	TRIGLIA ANGELO L.	0965/774339
DORDONI GORDANA	338/7404609	NOVELLI STEFANO	0385/259882	TRISTAINO FRANCESCO	0984/73392
FACCIOLI GIORGIO	0425/715000	PAINI GIANCARLA	347/2211654	TUMMINO VITO	031/523327
FEDELE MARIA	333/7585862	PALMA G. LUIGI	0836/554819	VACCA LUCIANA	338/2688737
FELACO RAFFAELE	081/5768240	PAZZAGLIA ANTONELLA	0733/900316	VENTURELLA ELVIRA	0165/256885
FLARA' NATALIO	0861/8020305	PERAZZA FRANCO	0481/592009	ZAVAGLIA SALVATORE	328/4188758
FORCELLINO VINCENZO	089/695174	PERINI RINALDO	0774/357209	ZULLO CLAUDIO	081/2546455

PROBIVIRI

BACILE MARCELLO	0833/544497
BOZZAOTRA ANTONIETTA	081/2542357
CATTARI FRANCESCO	347/4222081
D'ORSI GIOVANNI	0143/743366
GASSEAU MAURIZIO	348/2719909

REVISORI DEI CONTI

ARCICASA ANGELO	0434/736234
CAMPOLO FORTUNATO	0964/20494
CHIVARO CLAUDIO	0874/409389
MENGHINI GIACOMO	06/98340888
POLI GIACOMO	0376/919155

CONFERENZA DELLE REGIONI

BOZZARO PAOLO

COORDINATORE - SEGRETARIO REGIONALE
Tel. 095/7716706
paolo.bozzaro@tin.it

MARENCO GIANCARLO

SEGRETARIO REGIONALE
Tel. 0141/487651
giancarlomarenco@tin.it

VENTURELLA ELVIRA

SEGRETARIO REGIONALE
Tel. 0165/256885
elvira.venturella@libero.it

ZAVAGLIA SALVATORE

SEGRETARIO REGIONALE
Tel. 328/4188758
szavaglia@tin.it

MAZZOLDI MARIANTONIETTA

SEGRETARIO PROVINCIALE
Tel. 0471/908594
mariantonietta.mazzoldi@asbz.it

REITANO FRANCESCO

SEGRETARIO PROVINCIALE
Tel. 0464/554743
Francesco.Reitano@apss.tn.it

FACCIOLI GIORGIO

SEGRETARIO REGIONALE
Tel. 0425/715000
aupi.veneto@libero.it

ARCICASA ANGELO

SEGRETARIO REGIONALE
Tel. 0434/736234
arcicasa@tiscali.it

SOLARI SILVANO

SEGRETARIO REGIONALE
Tel. 0187/732772
silsol1@aliceposta.it

TADDEI BRUNO

SEGRETARIO REGIONALE
Tel. 051/6224285
b.taddei@ausl.bologna.it

CERIONI ANNA GRAZIA

SEGRETARIO REGIONALE
Tel. 0721/882849
annag989@virgilio.it - annagraziacerioni@tiscalinet.it

SANTORO LUCIA

SEGRETARIO REGIONALE
Tel. 055/483010
firsir@virgilio.it

BERTINI ANTONIO

SEGRETARIO REGIONALE
Tel. 075/5280761
ant.bertini@tiscali.it

INNEO GIUSEPPE

SEGRETARIO REGIONALE
Tel. 338/4678461
giuseppe.inneo@fastwebnet.it

SARTORELLI MARIA CHIARA

SEGRETARIO REGIONALE
Tel. 347/5142566
chiarasartorelli@virgilio.it

BALDASSARRE GIROLAMO

SEGRETARIO REGIONALE
Tel. 0874/823714
girolamo.baldassarre@tin.it

FELACO RAFFAELE

SEGRETARIO REGIONALE
Tel. 335/7406045
raffaelefelaco@libero.it

PALMA GIUSEPPE LUIGI

SEGRETARIO REGIONALE
Tel. 348/7719657
xkpal@tin.it

GENTILE SALVATORE

SEGRETARIO REGIONALE
Tel. 0835/986450
salvatoregentile4@virgilio.it

LOMBARDO ARMODIO

SEGRETARIO REGIONALE
Tel. 338/1429311
armiomba@tin.it

PUTZOLU DOMENICO

SEGRETARIO REGIONALE
Tel. 0783/290326
narbo@tiscali.it

SEGRETERIE REGIONALI

PIEMONTE

Segreteria Regionale

MARENCO Giancarlo 0141/487651

Segreterie Provinciali

TO	LAVARINO Piero	347/6981846
AL	SERRA Letizia	0131/443370
AT	MARENCO Giancarlo	0141/487651
CN	MICCA Carla	0174/723760
NO	BRUSATI Anna Maria	0321/3734838
VC	SCACCONI Raffaella	0161/250097
BI	ACQUADRO Loredana	015 /9899853
VB	LIO Sonia	335/6677205

VAL D'AOSTA

Segreteria Regionale

AO VENTURELLA Elvira 0165/256885

LOMBARDIA

Segreteria Regionale

ZAVAGLIA Salvatore 328/4188758

Segreterie Provinciali

MI città	MERLINI Franco	02/58013132
MI Nord	MARTELLO Carmela	339/5088096
MI Sud	CALLONI Giovanni	329/7509118
BG	RUBINO Vincenzo	349/7923121
BS	CAVADI Giovanni	030/3732358
CO	GIOSSI Paola	0344/43060
LC	CORTI M. Elisabetta	0341/482387
LO	PAINI Giancarla	347/2211654
CR	POLI Giacomo	0376/919155
MN	BINI Laura	339/5324246
PV	NOVELLI Stefano	0385/259882
SO	PIANTA Daniela	0342/712305
VA	ROSSINI Mario	335/5995603

PROV. BOLZANO

BZ MAZZOLDI Maria A. 0471/908594

PROV. TRENTO

TN REITANO Francesco 0464/554743

VENETO

Segreteria Regionale

FACCIOLI Giorgio 0425/715000

Segreterie Provinciali

VE	ROSSI Rita	041/5227825
BL	DE BORTOLI Virginio	0437/83500
RO	FACCIOLI Giorgio	0425/715000
TV	NARDIN Bruno	347/4334386
VR	SIGNORI Lino	045/8015471
VI	CAVION Roberto	0444/511113
PD	PUPULIN Giorgio	049/9324988

FRIULI

Segreteria Regionale

ARCICASA Angelo 0434/736234

Segreterie Provinciali

UD	CALVANI Roberto	0432/553571
GO	PERAZZA Franco	0481/592009
TS	FUSARI Paolo	347/1500460
PN	MASCI Silvia	0434/553631

LIGURIA

Segreteria Regionale

SOLARI Silvano 0187/732772

Segreterie Provinciali

GE	MACCHI Marco	335/6181892
IM	PRIVITERA Angela	347/4251121
SP	D'IMPORZANO A.	0187/504286
SV	MARTIN Rosa Maria	347/2592282

EMILIA ROMAGNA

Segreteria Regionale

TADDEI Bruno 051/6224285

Segreterie Provinciali

FE	COLOMBARI Manuela	051/6838432
MO	SGARBI Cinzia	347/2738044
FO	LUCCHI Adele	0547/302689
PC	DORDONI Giordana	338/7404609
RA	ANDREGHETTI M. Luisa	347/4917889
RE	BENEDETTI Annalisa	0522/850418
PR	FRATI Fulvio	0521/393108
BO	TADDEI Bruno	051/6224285
RI	NOVAGA Annarosa	0541/698772

MARCHE

Segreteria Regionale

CERIONI Anna Grazia 0721/882849

Segreterie Provinciali

AN	TOSSICHETTI Valeria	071/2862935
AP	ALESSANDRONI Vinicio	0736/844413
PS	CONTARDI M. Cleofe	0721/739722
MC	PAZZAGLIA Antonella	0733/900316

TOSCANA

Segreteria Regionale

SANTORO Lucia 055/483010

Segreterie Provinciali

AR	FARNETANI Edi	0575/658158
GR	PAPA Margherita	0564/869524
FI	SANTORO Lucia	055/483010
LI	ARTICO Nicola	0586/614258
LU	POLIERI Maurizio	347/3808741
MS	PIERUCCI Ferdano	0585/42157

SEGRETERIE REGIONALI

PI	TIMPANO Marco	0587/273378
PT	MAIONCHI Emilio	0573/352489
SI	MANNA Paola	347/3677796
PO	DEGLI INNOCENTI Dario	0574/21135

UMBRIA

Segreteria Regionale

BERTINI Antonio 075/5280761

Segreterie Provinciali

PG	ANGELUCCI Paola	347/33606618
TR	LAZZARI David	0774/205332

LAZIO

Segreteria Regionale

INNEO Giuseppe 338/4678461

Segreterie Provinciali

RM Centro	UNGARO Luciana	06/58704922
RM Nord	CORDARO Enzo	06/65104301
RM Sud-Est	INNEO Giuseppe	338/4678461
FR	MASI Antonio	0775/600443
LT	SANAPO Aldo	0771/505022
RI	BERNARDINI Enrico	0746/278927
VT	CAVASINO Sergio	0761/290062

ABRUZZO

Segreteria Regionale

SARTORELLI M. Chiara 347/5142566

Segreterie Provinciali

AQ	MANFREDA Paolo	0863/509071
CH	BELLISARIO P. Paolo	0872/706498
TE	DI GIAMMARCO Gilda	0861/591737
PE	SARTORELLI M. Chiara	085/8543817

MOLISE

Segreteria Regionale

BALDASSARRE G. 0874/823714

Segreterie Provinciali

IS	VACCA Luciana	338/2688737
----	---------------	-------------

CAMPANIA

Segreteria Regionale

FELACO Raffaele 335/7406045

Segreterie Provinciali

NA	ZULLO Claudio	081/2546455
AV	SEMENTA Stefania	328/4134609
BN	D'ANGELIS E.	0824/313790
CE	RIPPA Arturo	081/5001275
SA	FORCELLINO Vincenzo	089/695174

PUGLIA

Segreteria Regionale

PALMA Giuseppe 348/7719657

Segreterie Provinciali

BA	MELILLO Anna Rosa	080/3254940
BR	FEDELE Maria	333/7585862
FG	D'ANGELO Anna	0885/781776
LE	MANIGLIA Raffaele	0832/327565
TA	DE DONATO Cosimo	099/9727423
BT	GAETA Nicola	0883483439

BASILICATA

Segreteria Regionale

GENTILE Salvatore 0835/986450

Segreterie Provinciali

PZ	LETTINI Gianfranco	0972/39239
MT	GOLLO Isidoro	0835/243717

CALABRIA

Segreteria Regionale

LOMBARDO Armodio 338/1429311

Segreterie Provinciali

RC	TRIGLIA A. Luigi	0965/881400
CZ	MERCURI Eugenio	0968/25331
CS	TRISTAINO Francesco	0984/464048
KR	MEGNA Francesco	0962/962568
VV	CARTISANO Orlando	0963/591650

SICILIA

Segreteria Regionale

BOZZARO Paolo 095/7716706

Segreterie Provinciali

AG	INFURCHIA Giuseppe	0922/832757
CL	SCARLATA Maurizio	329/4244997
CT	SCARDILLI Salvo	095/320955
EN	VACCARO Maria	0935/520818
ME	PIROMALLI Carlo	090/2224925
PA	SPERANDIO Antonio	091/8141497
RG	SCOLLO Salvatore	0931/502593
SR	SPITALE Giuseppe	0931/724292
TP	MORICI Sebastiana	0923/717715

SARDEGNA

Segreteria Regionale

PUTZOLU Domenico 0783/290326

Segreterie Provinciali

CA	MELIS Caterina	070/655883
NU	CASULA Severino	388/6154491
OR	DI LIBERTO Carla	0783/317901
SS	RASSU M. Rosa	079/9959809

DIPENDENTI / CONVENZIONATI AZIENDE SANITARIE

(sezione da compilare a cura del nuovo iscritto:)



A U P I

ASSOCIAZIONE UNITARIA PSICOLOGI ITALIANI
Cod. Fisc. AUPI 96011290044

Al Sig. Direttore generale
Al Serv. Economico - Finanziario (ASL n. _____)
dell'Ente: _____

Alla Segr. Iscritti AUPI via Arenula 16 - 00186 Roma
(inviare una copia protocollata dall'Ente)

Oggetto: **ISCRIZIONE all'AUPI e delega alla riscossione dei contributi sindacali**

La/il sottoscritt _____

Dipendente al _____ livello retr.
ovvero

Convenzionato ex DPR 261/92 per n° _____ ore/sett

Dichiaro di essere titolare per complessive n° _____
ore/settimanali presso le altre seguenti UOSSL:

Servizio o Presidio _____

Tel. Servizio _____ / _____

ai sensi delle norme vigenti autorizza l'Amministrazione ad effettuare sulla propria retribuzione una trattenuta mensile a favore del sindacato AUPI per un importo percentuale e secondo le modalità a lato indicate dalla stessa Organizzazione Sindacale.

La/il sottoscritt _____ dichiara che la presente delega:

1 - Ha efficacia a partire dal mese di _____
dell'anno _____;

2 - Ha validità annuale ed è tacitamente rinnovata di anno in anno.

La/il sottoscritt _____, ai sensi della Legge sulla Privacy, autorizza l'AUPI al trattamento di questi dati per i legittimi fini sindacali di informazione, coinvolgimento, sensibilizzazione, ma si riserva di limitare o revocare tale autorizzazione in qualsiasi momento.

Data _____

FIRMA

Le informazioni verranno inviate al seguente indirizzo:

Dr./ssa _____
Via _____
Cap _____ Città _____
Prov. _____ Tel. _____
e-mail _____

Al Servizio Economico-Finanziario
Modalità di riscossione dei contributi sindacali AUPI
per l'anno in corso e sino a nuovo avviso.

Ai sensi delle vigenti disposizioni ed in seguito alle deliberazioni dei nostri organi statutari comuniciamo che i contributi sindacali dovranno essere versati contestualmente al pagamento degli stipendi mensili e, comunque, entro i primi 5 giorni del mese successivo,

mediante versamento su c.c.p. n° 72492028
intestato a AUPI - Via Arenula 16 - 00186 ROMA

Il contributo mensile è calcolato distintamente secondo le seguenti modalità:

Per gli psicologi dipendenti da tutte le Amministrazioni, pubbliche o private: l'uno per cento (1%) sul totale onnicomprensivo del netto variante in ciascuna busta paga mensile.

Sulla causale dei versamenti dovrà essere indicato il mese di competenza ed il numero degli iscritti ed i loro nominativi, distinti fra deleghe semplici e doppie deleghe; ed inoltre la città sede dell'Amministrazione, perché la numerazione delle AUSL non è sufficiente ad identificarla. Va evitato il versamento tramite banca, che non consente queste registrazioni necessarie.

per i Convenzionati (quota fissa):
€ 7.75 mensili per incarichi da 1 a 12 ore settimanali.
€ 11.35 mensili per incarichi da 13 a 24 ore settimanali.
€ 13.95 mensili per incarichi da 25 a 38 ore settimanali.

In caso di incarichi presso più AAUOSSL il monte ore deve essere calcolato sommando le ore complessive, la relativa trattenuta deve tuttavia essere effettuata solo dalla USL alla quale la presente è indirizzata.

Sulla causale dei versamenti dovrà essere indicato: il mese di competenza, il numero degli iscritti ed i loro nominativi, la città e la sede dell'Amministrazione, perché la numerazione delle AUSL non è sufficiente ad identificarla. Va sempre evitato il versamento tramite banca, che non consente queste registrazioni essenziali.

Ringraziando per la cortese collaborazione, si porgono distinti saluti

Il Segretario Generale AUPI
MARIO SELLINI

A cura del Collega la scheda d'iscrizione dev'essere
inviata in copia protocollata dall'Ente ad:

AUPI via Arenula 16 - 00186 ROMA
fax 06/68803822 e tel. 06/6893191

LIBERI PROFESSIONISTI

Io sottoscritt _____ chiedo con la presente l'iscrizione all'*AUPI - Associazione Unitaria Psicologi Italiani*, conseguentemente di ricevere regolarmente AUPI-Notizie ed ogni altra competente comunicazione, e veder tutelata dal Sindacato la mia posizione personale di psicologo _____.

Allego copia della ricevuta del versamento sul ccp n° 72492028 intestato *Aupi Associazione Unitaria Psicologi Italiani, Via Arenula, 16 - 00186 Roma* di € _____ per la quota associativa relativa all'anno solare 2007 dovuta in qualità di:

LP € 103,00 Libera/o Professionista, tel. studio: ____/____ fax _____

CO € 103,00 Convenzionata /o con GeG con Min. Difesa con altro
(Dati Ente tel. lavoro ____/_____)

SP € 103,00 Dipendente da Ente Sanitario Privato (*non Aris/Aiop*)
(Dati Ente tel. lavoro ____/_____)

DP € 103,00 Laureato in Psicol. Dipendente da ditta Privata/*Ente non Sanitario*
(Dati Ditta/Ente tel. lavoro ____/_____)

rinnovando l'iscrizione già in essere l'anno scorso

quale nuova iscrizione

ADESIONE NON OCCUPATI:

Io sottoscritt _____ chiedo con la presente l'adesione all'*Aupi - Associazione Unitaria Psicologi Italiani*, conseguentemente di ricevere regolarmente AUPI-Notizie ed ogni altra competente comunicazione.

Allego copia della ricevuta del versamento sul ccp n° 72492028 intestato *Aupi Associazione Unitaria Psicologi Italiani, Via Arenula, 16 - 00186 Roma* di € _____ per la quota d'adesione relativa all'anno solare 2007 dovuta in qualità di:

XD € 30,00 Laureato in Psicologia non occupato Data di nascita _____

ST € 30,00 Studente in Psicologia Università di _____

rinnovando l'adesione già in essere l'anno scorso

quale nuova adesione

RICHIESTA DI ABBONAMENTO per l'anno 2007:

€ 155,00 (*Abbonamento AUPI-Notizie per Enti ed Associazioni e per coloro che dichiarino di non voler aderire all'Aupi. Vengono inviati tutti i numeri usciti nell'anno*)

Il/la sottoscritt _____, ai sensi della vigente legge sulla Privacy, autorizza l'AUPI al trattamento di questi dati per i legittimi fini associativi e sindacali, di informazione, coinvolgimento e sensibilizzazione, riservandosi di limitare o revocare tale autorizzazione in qualunque momento.

AUPI-Notizie verrà inviato al seguente indirizzo:

Dr./ssa _____
Via _____
Cap _____ Città _____
Prov. _____ Tel. _____
e-mail _____

A cura del/la Collega la scheda d'iscrizione dev'essere inviata, corredata dalla fotocopia del versamento, ad:

AUPI Via Arenula, 16 - 00186 ROMA
Fax 0668803822 - Tel. 066893191.

La presente scheda è predisposta per l'iscrizione all'AUPI da parte di Colleghi **non-dipendenti da Enti Pubblici**: dovrà essere inviata in fotocopia, opportunamente compilata e **corredata da copia della ricevuta di versamento sul c.c. postale.**

Sotto la propria responsabilità il collega dovrà annotare sulla scheda, barrando l'apposita casella, il proprio status (da cui dipende la misura della quota annua).

Le quote riportate si riferiscono all'**anno solare 2007**, e sono valide sia per le nuove iscrizioni che per i rinnovi. I versamenti dovranno essere effettuati per mezzo del bollettino di **c.c.p. n° 72492028** intestato a **AUPI Associazione Unitaria Psicologi Italiani, Via Arenula 16 - 00186 Roma**. Riportare sulla causale (precauzione di eventuali disguidi postali): Nome, Cognome, Indirizzo comprensivo di CAP e Città, n° telefono, Sigla (LP, CO, etc.) e se si tratta di rinnovo o di nuova iscrizione. Si prega di scrivere a macchina o in stampatello.

firma: _____

CONVENZIONATI DIFESA



(sezione da compilare a cura del nuovo iscritto:)

AUPI

ASSOCIAZIONE UNITARIA PSICOLOGI ITALIANI
Cod. Fisc. AUPI 96011290044

– Al Comandante dell'Ente della Difesa

– Alla Segr. Iscritti AUPI via Arenula 16 - 00186 Roma
(inviare una copia protocollata dall'Ente)

Oggetto: **ISCRIZIONE all'AUPI e delega alla riscossione dei contributi sindacali**

La/il sottoscritt_____

Convenzionato come psicologo per n°_____ ore/sett
presso il seguente Ente della Difesa

Via _____

CAP _____ Città _____

ai sensi dell'art. 11 del Protocollo di intesa del 24 aprile 2002 sottoscritto tra AUPI e Ministero della Difesa, autorizza l'Amministrazione in indirizzo ad effettuare sulla propria retribuzione una trattenuta mensile a favore del Sindacato AUPI, secondo le modalità a lato indicate.

La/il sottoscritt_____ dichiara che la presente delega:

1 - Ha efficacia a partire dal mese di _____
dell'anno _____;

2 - Ha validità annuale ed è tacitamente rinnovata di anno in anno.

La/il sottoscritt_____, ai sensi della Legge sulla Privacy, autorizza l'AUPI al trattamento di questi dati per i legittimi fini sindacali di informazione, coinvolgimento, sensibilizzazione, ma si riserva di limitare o revocare tale autorizzazione in qualsiasi momento.

Data _____

FIRMA

Le informazioni verranno inviate al seguente indirizzo:

Dr./ssa _____
Via _____
Cap _____ Città _____
Prov. _____ Tel. _____
e-mail _____

Al Servizio Economico-Finanziario dell'Ente della Difesa

(Modalità di riscossione dei contributi sindacali AUPI per l'anno in corso e sino a nuovo avviso)

Ai sensi delle vigenti disposizioni ed in seguito alle deliberazioni dei nostri organi statutari comunichiamo che i contributi sindacali dovranno essere versati contestualmente al pagamento degli stipendi mensili e, comunque, entro i primi 5 giorni del mese successivo,

**mediante versamento
su c.c.p. n° 72492028
intestato a**

AUPI - Via Arenula 16 - 00186 ROMA

Il contributo mensile è calcolato distintamente secondo le seguenti modalità:

per i Convenzionati (quota fissa):

€ **7.75 mensili per incarichi da 1 a 12 ore settimanali.**

€ **11.35 mensili per incarichi da 13 a 24 ore settimanali.**

€ **13.95 mensili per incarichi da 25 a 38 ore settimanali.**

In caso di incarichi presso più Enti della Difesa il monte ore deve essere calcolato sommando le ore complessive, la relativa trattenuta deve tuttavia essere effettuata solo dall'Ente alla quale la presente è indirizzata.

Sulla causale dei versamenti dovrà essere indicato: il mese di competenza, il numero degli iscritti ed i loro nominativi, la città e la sede dell'Amministrazione. Va sempre evitato il versamento tramite banca, che non consente queste registrazioni essenziali.

Ringraziando per la cortese collaborazione, si porgono distinti saluti

Il Segretario Generale AUPI
MARIO SELLINI

**A cura del Collega la scheda d'iscrizione dev'essere
inviata in copia protocollata dall'Ente ad:**

**AUPI via Arenula 16 - 00186 ROMA
fax 06/68803822 e tel. 06/6893191**

FORM-AUPI

È nata la Federazione delle Società Scientifiche di Psicologia per costituire, salvaguardando l'autonomia e la specificità di ognuna, una esperienza comune in grado di riunire gli sforzi e di finalizzarli verso obiettivi concreti, quali la diffusione e l'informazione delle iniziative scientifiche all'interno e all'esterno della categoria,

STATUTO

Federazione Italiana delle Società Scientifiche di Psicologia

F. I. S. S. P.

Ente associativo non commerciale

Art. 1. È costituita con atto pubblico una Federazione delle Società Scientifiche Italiana di Psicologia - F.I.S.S.P., che s'intende duratura dalla data della sua costituzione sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata. L'Associazione ha sede legale in Roma, alla via Arenula 16. Essa può dotarsi di altre sedi decentrate in tutta Italia.

Art. 2. *Omissis.*

Art. 3. La Federazione intende mettere e mantenere in contatto fra di loro ed essere un riferimento generale per tutte le Società Scientifiche di Psicologia, qualunque sia il loro campo di attività, la loro metodologia, le loro funzioni, i loro riferimenti teorici o pratici, ponendo la Psicologia nel contesto europeo e mondiale, ed avvalendosi parallelamente del contributo delle altre discipline biomediche, sociali, giuridiche ed economiche.

Gli scopi della F.I.S.S.P. sono:

- promuovere nella società italiana la ricerca, la cultura e la pratica della Psicologia;
- stimolare e mantenere alti gli standard professionali e scientifici;
- promuovere, implementare e finalizzare il contatto fra le Società scientifiche ed i loro associati su comuni temi di interesse scientifico e culturale;
- divulgare le notizie riguardanti la ricerca psicologica attraverso appropriati strumenti di comunicazione;
- segnalare agli Enti Pubblici e Privati, nonché ad Associazioni, i problemi connessi con la sfera delle attività delle società scientifiche e proporsi come sistematico interlocutore;
- organizzare commissioni permanenti su: accreditamento, aggiornamento professionale, linee guida, etica, sperimentazioni e altro.

A tale scopo, la Federazione intratterrà rapporti costanti con le altre Federazioni, nazionali e sovranazionali, nonché con gli Istituti di formazione alla Psicologia, l'Università, e con gli Enti pubblici e privati. Con tali Associazioni, Istituti ed Enti la F.I.S.S.P. potrà stipulare convenzioni, avviando ogni utile collaborazione o assecondando quelle già avviate da altri; potrà inoltre svolgere attività ritenute utili al raggiungimento degli scopi.

La Federazione potrà dotarsi di ogni strumento ed organo di comunicazione interna fra le Società scientifiche ed esterna, organizzando convegni, seminari, e ricerche a livello nazionale ed internazionale, nonché favorendo la conoscenza tempestiva di tutte le iniziative utili a migliorare le conoscenze e le applicazioni della Psicologia. Lo scopo principale della Federazione è quello di stimolare, portare e mantenere alti gli standard professionali e scientifici.

La Federazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad essa strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Ai sensi della vigente normativa sulla privacy, avvertiamo i colleghi che l'AUPI opera regolarmente il trattamento dei dati personali, da loro forniti, per i normali e legittimi fini associativi e sindacali: informazione, coinvolgimento, sensibilizzazione, ricerca di nuove occupazioni ed opportunità professionali, e simili vantaggiosi obiettivi. Non forniamo mai a terzi i dati in nostro possesso, se non per il calcolo obbligatorio della rappresentatività e, in tal caso, li riduciamo in forma meramente quantitativa ed anonima. In particolare prendiamo sistematiche precauzioni perché non possano essere trafugati ed usati a scopi commerciali. In ogni caso, ogni collega ha il diritto di limitare od annullare in ogni momento ogni forma di trattamento di questi suoi dati personali, comunicando questa sua volontà alla sede nazionale.

È autorizzata la riproduzione totale o parziale dei testi contenuti in questa rivista, citando la fonte.

AUPI Notizie è aperto ai contributi di tutti gli iscritti; la responsabilità dei diversi articoli compete ai rispettivi autori.

SITO AUPI:

<http://www.aupi.it>

email: aupti.it@aupti.it

Questo numero è stato chiuso in tipografia nel mese di settembre 2007



Lo Staff Redazionale di AUPI Notizie

Direttore Responsabile

Mario Sellini

Capo Redattore

Rinaldo Perini

Vice Capo Redattore

Giovanni Cavadi

Redazione di AUPI Notizie

Sede Centrale AUPI

via Arenula 16

00186 ROMA

